

# Compagnia del Sigillo

Home  [Notiziari 2006](#)  - Anno 1  
Numero 9

[Collegamenti web](#)

[Notizie](#)

[Contattaci](#)

[Home](#)

## Menu principale

[Home](#)

[Presentazione](#)

[Ultimo Numero](#)

[Ultimo Quaderno](#)

[Notiziari 2006](#)

- Anno 1 Numero 10

- Anno 1 Numero 9

- Anno 1 Numero 8

- Anno 1 Numero 6

- Anno 1 Numero 5

- Anno 1 Numero 4

- Anno 1 Numero 3

- Anno 1 Numero 2

- Anno 1 Numero 1

- Anno 1 Numero 0

- Edizione straordinaria

Congresso N. 1

- Edizione straordinaria

Congresso N. 2

- Edizione straordinaria

Congresso N. 3

[Notiziari 2007](#)

[Parvenu 2008](#)

[Dibattiti](#)

[Quaderni](#)

[Contattaci](#)

[Cerca](#)

## Iscrizioni

[Compagnia del Sigillo](#)

Anno 1 Numero 9

# COMPAGNIA DEL SIGILLO

## NOTIZIE

notiziario di informazione

della

Compagnia del sigillo

a cura di: ANDREA BORTOLUZZI  
in redazione: ANTONIO DI LIZIA, MARIA LUISA CENNI, ALBERTO FORTE,  
BENEDETTO ELIA, ANGELO DI SAPIO, GAETANO PETRELLI  
contatti: [abortoluzzi@notariato.it](mailto:abortoluzzi@notariato.it)  
trasmissione via Internet: BIRRA & SALSICCE ONLUS

Anno 1°, numero 9  
Milano, 15 novembre 2006

## SOMMARIO

■ **Dopo il Congresso.**

■ **Zeloti, farisei e un Presidente vittorioso.**

(Andrea Bortoluzzi).

■ **Orizzonti.**

(Angelo Di Sapiro).

■ **Le api operose...**

(Benedetto Elia).

■ **Quisquillie Congressuali.**

(Antonio di Lizia).

■ **Il Congresso visto da chi non c'era.**

(Anna Albini).

## Login Form

Username

Password

Ricordami

[Password dimenticata?](#)

[Nessun account?](#)

[Registrati](#)

## Chi è online

Abbiamo 1 visitatore  
online

■ **C'è chi l'ha vissuto democraticamente: un peone a Congresso.**

(Enrico Bevilacqua).

■ **Those nauseous epigrams.**

(Abi).

■ **La posta del Buzzurro: a proposito di messe Congressuali.**

(Arrigo Roveda).

■ **Il futuro: professioni al mercato in salsa bulgara?**

(Bia).

■ **Lista sigillo: lo share vale bene una zuffa.**

(Cesare Spreafico).

■ **In breve dalla lista e dai media:**

**Indovina chi? The best in show!**

**Logica(asininamente)deduttiva**

**Testamento biologico: ma che razza di procura è?**

**Pericolo scampato e frustrazioni**

**Goa: fuori toner**

**Se l'edilizia convenzionata non si vende, condoniamola!**

**25%: atti costitutivi sans papier?**

**Slogans**

■ **Studi: Brevi note sulla inderogabilità della Tariffa notarile dopo il d.l.223/2006.**

(Gaetano Petrelli).

## ■ Dopo il Congresso.



## ■ Zeloti, farisei e un Presidente vittorioso

Chi esce vittorioso a tutto tondo dal Congresso/*Convention* di Riva del Garda? Il Presidente pigliatutto (che colpo da maestro quelle scarpette rosse!) Paolo Piccoli.

E' lui che si è inventato di sana pianta il copione; è lui che ha diretto il film ;è lui che è stato il primo attore; è lui che ha organizzato la clacque e ha chiamato gli applausi; è lui che ha organizzato la vendita dei biglietti, e ha riempito la sala; è lui che si è inventato una opposizione che non c'è ma che si può evocare per confermare la propria grandezza; è lui che ha ridotto gli sparuti individuali e individuati dissensi a autocaricature di sé stessi.

Un Presidente senza uomini: questa la sua grandezza.

Perché se la scena ha tenuto, se il film ha fatto cassetta e lui si è guadagnato "three more years" ,il fatto è che non solo fatti e personaggi ma l'intera storia rappresentata a Riva del Garda è il frutto della grande fantasia del suo autore.

E' il Presidente che ha deciso di utilizzare la leva della virtualità televisiva, organizzando una *convention* pre -elettorale della peggiore specie di "latino soap opera" per inventarsi un notariato uno unico e indivisibile da spendere sulla scena politica.

Peccato che i politici non ci fossero se non virtualmente per bocca di una avvenente presentatrice televisiva.

Anzi l'unica presenza politica era quella del Presidente che ha lanciato in sala un messaggio subliminale di incredibile potenza attrattiva leggendo alla platea la lettera a lei indirizzata che Mastella /Piccoli si è scritto da sé. E' una lettera di devastante splendore mediatico che rivela la sua potenza non già nell'incipit ma nella chiusa: il tu/me ,l'uno e il bino risplende in quel "Tuo Clemente" letto dal "Mio Paolo".

Il notariato dice il messaggio subliminale contenuto dalla lettera non ha bisogno di lobbying perché la moneta battuta dal suo Presidente reca su una faccia il volto del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato e dall'altra del Ministro della Giustizia.

E' il Presidente che ha deciso di far recitare al pubblico notarile la parte del gentile pubblico in sala che applaude a comando compatto e unito nell'accettare di sé l'immagine efficiente e impersonale dell'erogatore di servizi di qualità, permeabile a qualsiasi insulto, pronto ad assorbire qualsiasi urto, sempre ridente e servilmente grato, anche a chi lo voglia fare a fette prima come persona che come *homo oeconomicus*.

Si perché ed ecco spiegate le ragioni della grandezza del Presidente, cinicamente e ciecamente i notai si sono adeguati e hanno scelto di recitare a comando confidando che in fondo tutto quel teatro non mettesse più di tanto a repentaglio i cordoni della loro borsa contenente i denari provenienti dalla zecca Presidenziale.

Così i farisei hanno borbottato e borbottano qua e là a bassa voce il loro malcontento per tanta televisiva virtualità, e gli zeloti sprecano ugole e polpastrelli nel lodare senza tregua e riserve le magnifiche doti e vittoriose del loro grande *conductor*.

La borsa è al sicuro ed essa val bene un po' di spettacolo.

Gli zeloti hanno anche alzato la voce e hanno scomodato senza tregua concetti che avrebbero a che fare con una etica che in bocca ai suoi mentori stinge in dichiarato interesse quale che sia.

In realtà il nostro Presidente nulla ha da temere: chi può dagli davvero fastidio alla sua destra e alla sua sinistra dello schieramento politico ha capito che nessuno meglio di lui è in grado di condurre la ciurma: di produrre domanda e di gestire il consenso.

E dunque meglio marciare all'unisono.

Noi "si parva licet" riteniamo che sia giusto tornare(o inaugurare una stagione?) alla critica.

Che i tempi esigano altro che non obbedire al comando di chiama l'applauso per una politica che si esprime e si impone nella sudditanza più che nella cittadinanza e per una idea di liberismo economico massimalista che tende a coniugare l'impossibile e cioè Chicago e Sofia: allocazione e distribuzione .Per spiegarci dal nostro piccolo: siamo contro una concezione del notariato persa tra zeloti e farisei che usano la politica per fare professione di sudditanza e il liberismo per esercitare una concorrenza in maniera anche spietata profittando

della leva piallatrice della eguaglianza distributiva.  
 Saremo velleitari ma riteniamo che sia giunto il tempo di occuparci più che di formalismo  
 strutturalista che si rende permeabile ad ogni insulto e protegge e zeloti e farisei , di forma sintesi di significanti e di significati, di uomini e dei loro problemi, non di "me" ipertrofico e autoreferenziale ma di "io" sincretico e aperto alla comparazione sociale.  
 Di carne e sangue e non (solo)di marche da bollo.  
 Siamo pochi, velleitari e perdenti , lo sappiamo bene. Ma ci piace così.  
 La civile conferenza tra coloro che guardano al domani che ha come obiettivo il risveglio  
 dell'anima alla sua umanità è affare dei pochi cui dobbiamo assiduità di correzione e di istruzione e dona l'esatta misura di tutta la parleria umana, immenso divertissement loquace e assurdo (per Mallarmè "*l'universal reportage*") dove prospera la Bestia ovvero il se ipertrofico dei dotti e dei capi politici che hanno bisogno dei grandi numeri.  
 La Bestia sa raccomandare al popolo e persuadersi essa stessa della sua autosufficienza distruggendo le opposizioni come dice Montaigne "*par un mouvement de tete un souris ou un silence ,devant un assistance qui tremble de révérence et de respect*".  
 Parafrasando Alan Lightman nel suo *Einstein's dreams* "Siamo viaggiatori del futuro. E quando parliamo non gridiamo ma sussurriamo. Sussurriamo suoni torturati. Agonizziamo. Perché se producessimo anche il più piccolo cambiamento potremmo distruggere il futuro. E allo stesso tempo siamo costretti a essere testimoni degli eventi senza essere parte di essi, senza cambiarli. Invidiamo quelli che vivono nel loro tempo che possono agire e volere, dimentichi del futuro, ignoranti degli effetti delle loro azioni. Donne e uomini come noi non sono interrogate sugli eventi che occorreranno, ma lasciate sole e disprezzate."  
 a.

## ■ Orizzonti

A Riva del Garda, accanto al lungolago, c'era chi annunciava attacchi esiziali alla categoria.  
 A Riva del Garda, nel lago, c'era chi pareva cercar d'uscire dall'acqua tirandosi fuori per i capelli.  
 Nell'infinità di quegli orizzonti, è sorto il dubbio se, per caso ma non per avventura, i secondi erano l'ombra o la luce dei primi.  
 AdS

## ■ Le api operose...

Era la denominazione della ASSOCIAZIONE non riconosciuta (dai miei genitori...) ONLUS  
 fondata da mia sorella Carmela, oggi professionista operosa ma non più ape, all'età di undici anni.  
 L'associazione "API OPEROSE", evoluzione dell'associazione segreta "CERVELLI FINI ONLUS"  
 costituita dalla medesima irrefrenabile, narcisista sorella all'età di sette anni, aveva sede nei locali ad uso solaio (suppigna) della nostra residenza familiare in Bitonto, via A. Garibaldi n.35.  
 Quella soffitta spartana, un po' dimessa e decadente, venne rianimata, in quel tempo, da insperata vitalità: tante piccole api ( Lucia, Lella, Elisabetta e Giuseppina) con impegno ed abnegazione provvedevano a riempire quella enorme celletta di nettare prezioso e si adoperavano per soddisfare i bisogni della loro regina (mia sorella) famelica ed esigente allora come oggi.  
 Gli odori ed i rumori di quei luoghi e di quelle giornate, vivificati dalla nostalgia e dal rimpianto, sono riemersi dalla memoria antica mentre ascoltavo, trafelato, la "stringata" relazione del presidente Piccoli al 42° Congresso Nazionale del Notariato dal titolo "**OPEROSITA' DELLE API CONTRO I MALI DEL MONDO. NUOVE FRONTIERE DI PROPOLIS E PAPPÀ REALE**".  
 La "succinta" prolusione presidenziale, quel magistrale colpo di scena delle "scarpette infantili", hanno fatto riemergere, come bollicine di spumante che si accalcano e sovrappongono nel collo della bottiglia, frammenti sparsi ma ancora integri della mia vita: in alcuni momenti mi sono sentito bimbetto tra bimbetto, un'ape poco operosa finita, chissà perché, in un alveare di api iper-operose.  
 La irrinunciabile riflessione postcongressuale mi ha costretto a pormi due domande:  
 1) perché le api sono tanto apprezzate?  
 2) ho qualcosa in comune con le api?  
 Sulla seconda domanda, posso dire di aver maturato una certezza: nuttivo molta simpatia per le api, le consideravo, per la loro originale struttura organizzativa, essenziali per l'ecosistema ma, in questo momento, non riesco proprio ad apprezzarle.

Per restare ancorato ad una visione antropomorfa della realtà, confesso di sentirmi poco ape e molto istrice, forse perché nell'istrice intravedo le virtù della prudenza, della previdenza e, come insegnano Otar ed Angelo, del calcolo edonistico.

Come ha scritto M. ONFRAY in "TEORIA DEL CORPO AMOROSO", l'istrice insegna la necessità morale di **"proteggersi e di tenersi a debita distanza dagli altri: la sua attività crepuscolare lo sottrae allo sguardo degli esseri diurni, sicuramente più comuni ed ordinari"**.

Anche la sua letargia ciclica me lo fa sentire molto vicino.

I cristiani (...e coloro che hanno partecipano passivi e genuflessi a quella interminabile ss. Messa nel tendone da circo di Riva del Garda) non amano l'istrice: gli rimproverano l'ipocrita insolenza di chi si rinchiude con orgoglio in se stesso e rifiuta di aprirsi al (loro!!) mondo. I teologi, i vescovi ed i cardinali, sempre più numerosi, fustigano il desiderio dell'istrice di essere autonomo (..anche nel giudizio!), la sua passione per le cose di questo mondo, compresi i beni temporali (..le auto dell'istrice Otar).

I testi pagani, greci e romani, raccontano che l'istrice ama le vigne: nel periodo della maturazione dell'uva, va a mettersi alla base delle viti per scuoterle con forza e far cadere i grappoli: "sparge i chicchi e si arrotola sul suo misfatto; impala il bottino sugli aculei e riparte, vispo e allegro verso la sua tana, per ammassare provviste destinate ai suoi piccoli".

Forse ai cristiani, a quelli un po' bacchettoni ed intolleranti, dà fastidio che tale "buzzurro" se la prenda con le vigne, con la vite, con il potenziale vino, destinato a diventare qualcosa di importante e sacro nelle funzioni religiose.

Mi sono convinto, dalle voci e dai sussurri raccolti a Riva del Garda, che l'istrice figuri come metafora negativa, per un solo motivo: conosce i mezzi per **"DIFENDERSI SENZA COMBATTERE E FERIRE SENZA ATTACCARE"**. Non ama né il "seguire" né il "guidare": possibilmente cerca il piacere rotolandosi come una palla per la gioia.

Riconosciuta ed accettata con qualche mal di pancia la mia momentanea identificazione con l'istrice e in attesa di tempi migliori, resta da spiegare perché le api non mi sono congeniali, anche quando operose!

Le api sono state sempre considerate, sin da Platone, messaggere di verità divine e si ritiene che racchiudano nel loro piccolo corpo, un frammento di intelligenza divina: la loro organizzazione, ed i loro congressi nell'alveare, costituiscono una prova tangibile dell'intelligenza divina.

"Sono devote, virtuose, caste, pure, gregarie fedeli e disciplinate anche quando sindacalizzate (FEDER-API), infaticabili, sottomesse a tal punto da non presentare mai ordini del giorno o mozioni di fiducia-relativa nei confronti dell'ape regina: esse conquistano sempre, con merito, i suffragi cristiani e le indulgenze cattoliche".

Le api non conoscono, poverine, la libertà, l'autonomia (..di giudizio!), la libera determinazione, l'intelligenza, magari dissacrante, ma un po' creativa: assistono sottomesse, stupidamente passive, al compiersi del loro destino!

Nel mondo delle api, che pur ha i suoi pregi, l'obbedienza muore, l'obbedienza trionfa, l'individualità viene (talvolta ciecamente e scioccamente!) sottomessa alla superiore necessità del gruppo. Ogni cosa che l'ape fa, anche la più semplice e sciocca, è frutto di emergenza e necessità: la cultura, la sensibilità, l'innovazione non contano nulla. Quando l'ape "struttura i favi nell'abitacolo, in esagoni calibrati e ronzia nell'alveare per creare una temperatura costante, quando sciamano con migliaia (almeno 1800 per volta) dei suoi simili.....quando

l'assassinio colpisce l'alveare nell'ora in cui vengono uccise le regine in soprannumero, il programma impone, **E S I G E!**"

Tutte le api, di tutti i tempi e di tutti i luoghi si piegano, ottemperano, acconsentono e cedono agli imperativi naturali (..e culturali): esse forniscono agli uomini il modello dell'obbedienza cieca e passiva, forse utile per il l'ecosistema (ma in tanti casi anche stupida), alle leggi del mondo e della sua organizzazione.

A Riva del Garda, grazie alla relazione del mio presidente, che si è dimostrato ed è, resta e resterà, il miglior presidente possibile, ho maturato due convincimenti:

1) che ero finito, senza accorgermene e senza alcuna predisposizione naturale, in un alveare, tra 1800 api operose;

2) che per chi governa è indispensabile promuovere individualità (anche associazioni di giovani-api) che abdicano e che rinunciano ad esercitare la loro singolarità. L'alveare rappresenta il dominio della necessità naturale e reale e, di conseguenza, come emerge persino dall'intervento del delegato delle GIOVANI-API, l'impossibilità di qualsiasi approccio culturale, nuovo.

Ps: una constatazione ed una comunicazione.

Quanto alla prima devo dire di essere rimasto impressionato dall'intervento "ortodosso" del rappresentante della neocostituita associazione delle "GIOVANI API OPEROSE". Quando i giovani riescono a ripetere, senza fantasia e senza passione vera, quanto detto dai meno giovani, può significare 1) che i meno giovani hanno capito tutto e che gli slogans sono validi per tutti senza differenza di età; 2) che i giovani, da API OPEROSE.....

Sono propenso a credere che la ipotesi giusta sia la numero 2.

Quanto alla seconda devo comunicare che la redazione della Compagnia del Sigillo risulta oggi composta, almeno in prevalenza ed al netto degli istrici-buzzurri come me, da istrici impenitenti: le ultime api ci hanno lasciato e con lo sciame, hanno raggiunto il loro alveare. La fusione alchemica di sensibilità

diverse non ha avuto luogo per il momento. Non perdiamo la speranza. Grazie comunque; il vostro nettare continuerà a nutrirci ! Con la "*polemiké*" che ci appartiene e con lo spirito non piu' rappresentativo, ormai, della coppia episteme-tecne politiché.

Benedetto Elia

## ■ Quisquillie Congressuali

### QUISQUILLIE

de

#### La compagnia del Sigillo

PER LA (SATIRICA) RUBRICA

### QUISQUILLIE

NOTARDILIZIA, GOCCIA (BASITA) NELL'OCEANICA ADUNATA IN RIVA AL LAGO, SVELA I RISULTAI DEL CELATO TEST TOSSICOLOGICO SUI NOTAI.

Da mi acta mille, deinde centum,  
dein mille altera, dein secunda centum  
deinde usque altera mille, deinde centum.  
Dein, cum milia multa fecerimus,  
conturbabimus illa, ne sciamus,  
aut nequis malus invidere possit,  
cum tantum sciat esse actorum.  
Dammi mille atti e poi cento, poi altri mille  
e poi altri cento,  
quindi altri mille e poi altri cento.  
Infine, quando avremo fatto molte migliaia di atti,  
li confonderemo, per non sapere il totale,  
e affinché nessun invidioso ci porti mali,  
quando sappia il numero di tanti atti.  
NotarCatullo

Anni fa, quando si stàvano bevendo Milano - dopo essersi già magnati Roma (Napoli l'avevano digerita da un pezzo) - i Congressi cominciarono ad orientarsi sul modello dello spettacolo; coniugando, tristemente, l'atmosfera circense, quella dell'avanspettacolo e la fiction-reality televisiva.

Quel che venne dopo è quel che abbiamo oggi; e serpeggia il luogo comune che vuole

rimpiangere quando si stava peggio.

Amen.

C'era una volta il Congresso Nazionale del Notariato, c'era una volta il Notaio, c'era una volta un pezzo di legno.

Oggi, tra nani (ogni riferimento -auto-biografico è intenzionale) e ballerine (avrete notato che le Notaie si stanno facendo bbone), tra schermi giganti e videoclip, la kermesse congressuale ha offerto il più audace degli acrobati, a destreggiarsi sul trapezio luccicante, dare una botta al cerchio ed una botta alla botte. Bottana miseria.

La convention ha avuto il suo protagonista: acrobata, giocoliere, clown, one man show (cfr. G. Bartolini) che ha infiammato gli animi di grisaglie giovani, meno giovani e stazonate; ma anche domatore, non di felini, non di elefanti, non di serpenti, né di pulci. Una novità tra tanta stantia tradizione, nel solco della modernità: il domatore di pecore. Un cane da pastore, insomma, quasi un pastore tedesco; infallibile quasi quanto il suo Omologo Germanico a Capo di un Conresso (si fa per dire) altrettanto antico ed autorevole.

Qualche voce (non dico di dissenso, ma) di giocosa, stupita meraviglia per la mancanza di un contraltare s'è pure levata (cfr. quei ragazzacci della Notartel), ma, al pari dei versetti satanici, ha suscitato irose, stizzite e paternalistiche prese di posizione e (più divertenti) prese di distanza.

L'invocata Unità necessaria contro un nemico risoluto ed incontrollabile che incombe sul

Notariato ci vuole costringere a stare tutti con due piedi in una scarpa, a non esporci, a

nasconderci a non mostrarci, quasi a vergognarci di esserci. Guai a dissentire, a scherzare, a parodiare, a satireggiare. I momenti drammatici in cui viviamo non lo consentono. Ci pensate che basta un rigo nella finanziaria per renderci tutti

nullatenenti, straccioni, mendicanti pedofili e leghisti, grassi, brutti, sporchi e cattivi?

E allora, in nome di Allà, restiamo accà, ma senza parlà.

E così che alla Compagnia del Sigillo, nel suo nucleo più duro (lo zoccolo celodurista), s'è sospettato che tra le grisaglie riunite a Riva circolassero stupefacenti. Infatti appariva stupefacente il fatto che non ci fossero voci fuori dal gregge, né pecore fuori dal coro, né menne fuori dal reggiseno (quinta coppa C).

Dal pensiero all'azione il passo è stato breve, sebbene più lungo della gamba.

Un'abile squadra di guastatori (i sigillini neri) capeggiati dall'ingegnere Giacomo (travestito da Re), discretamente e con discrezione, ha tamponato, riservatamente, notai e notaie di ogni distretto, più largo che stretto (di petto).

Ogni contatto consumato, ogni caffè sorbito, ogni pasticcino ingurgitato, ogni mela morsicata, ogni libro sfogliato, ogni misura presa per l'abito di sartoria su misura, ogni microfono brandito, ha contribuito a completare la raccolta di campioni di umore notarile da analizzare alla bisogna.

Nel rispetto della celeberrima normativa sulla tutela della riservatezza, i risultati sono riservati e non possono essere divulgati.

Ve ne riportiamo qui di seguito ogni intimo dettaglio.

E' emerso che il centodieci per cento dei notai congressisti è sotto effetto di stupefacenti allucinogeni; alcuni sono ermafroditi, quasi tutti, orgogliosamente, ovini. Pochi suini, molti rettili, alcuni anfibi, un istrice, quattro gatti, due procioni e un ficodindia.

Possibile che, all'improvviso, tutti questi esponenti del regno animale (e pure vegetale) non riescano più a giustificare, convincere, dimostrare il senso (il motivo) della loro esistenza?

Bei tempi quando il gatto e la volpe, da soli, riuscivano a convincere gli investitori a sotterrare le monete d'oro al campo dei miracoli, per moltiplicarle.

Vivremo, adunque, noi il tempo di crescere e...moltiplicarci?

NOTARDILIZIA



Edward Hopper

## ■ Il Congresso visto da chi non c'era

**“La fuga degli amici  
per il grande che cade è gran dolore,  
e amici sono a chi sorge i nemici.**

Mai mancherà d'amici chi non manca,  
ma in bisogno chi chiede ad un amico  
immanentemente se ne fa un nemico.

**E per finire dove cominciai,  
destino e volontà son così avversi  
che i nostri piani spesso vanno persi:  
nostri i pensieri, gli esiti mai.”**

(Amleto, III, ii 199 - 209)

Visti i tempi, i luoghi e le azioni, visto il Congresso lontano dalla scena mi sembra di poter esprimere in totale libertà - amletica - le seguenti riflessioni.

Si percepisce da tempo, nel Notariato, un crescente desiderio di identità.

Il malessere del Notariato, nei suoi rapporti con l'esterno, i politici, la società, i cittadini, e con l'interno, la stessa categoria notarile, è, come accade nell'opera di Shakespeare, il malessere della coscienza.

Si sta svolgendo oggi, nel nostro mondo notarile, la stessa revisione critica della coscienza di sé, la stessa revisione dell'io che è magistralmente raffigurata nel personaggio di Amleto.

Amleto è un intellettuale, e l'Amleto non è una tragedia della vendetta, come qualcuno,

errando, ha sostenuto, ma piuttosto è vedere l'essenza delle cose, conoscere, pensare non troppo, ma troppo bene.

La coscienza, o meglio l'autocoscienza, nel nostro mondo notarile, mi sembra molto simile all'ansia di Amleto, alla critica di Amleto.

Probabilmente un fenomeno di così vasta portata - e mai prima accaduto - è determinato dal tempo in cui viviamo, come uomini oltre che ovviamente come notai, e il periodo storico in cui ci troviamo è proprio il tempo della ricerca di identità, della contrapposizione delle diverse identità, anche dello scontro fra le

identità e le coscienze.

Senza cadere nel luogo comune posso permettermi di dire che siamo figli dei tempi, come notai, dato che l'argomento è questo.

Tornando al passo di Amleto che ho trascritto sopra, e leggendolo in chiave notarile moderna, tutti i piani, i grandi propositi, sono spesso affollamenti dei pensieri, e la loro realizzazione, per quanto ci si sforzi e ci si armi delle migliori intenzioni, è sempre un po' più lenta e un po' più difficile da realizzare rispetto a quanto si era immaginato.

Ho solo letto, da casa, quanto è stato inviato dal Congresso, notiziario ufficiale e notiziario della "ciurma tanto scellerata" ( se mi è concessa un'altra citazione dal medesimo autore di prima), e naturalmente le impressioni riportate negli scritti che viaggiavano per le strade di Notartel sono state multiformi, con linguaggi molto diversi e toni ancora più incostanti.

Non voglio privilegiare un'unica prospettiva, quale che sia, ed ognuno è libero di esprimere pensieri e giudizi, cosa di non poco conto, e mai da sottovalutare, e per questo lodo finché avrò voce la democrazia.

Democrazia non è però uno spettacolo a cui assistere comodamente seduti in platea, ma una rappresentazione a cui tutti devono partecipare, giacché si tratta di esercizio necessario e indispensabile perché il corpo resti vivo, nel tempo.

Ognuno potrà quindi prendere parte alla recitazione, e parlare, aiutando, anche con la critica, anche con l'ironia, l'arguzia, che non è da intendersi come disgregante o distruttrice, perché dar voce a dubbi o a pensieri diversi costituisce l'essenza e la ricchezza delle nazioni, se esse sono mature.

Parlare di dubbi, critiche, ironia, non vuol certo dire che si giunga, perlomeno nel notariato, al nichilismo (quello è tipico ed essenziale della figura di Amleto, che qualcuno - un grande critico- ha definito il Falstaff di se stesso, e con sir John condivide l'arguzia).

Il notaio è libero, è terzo, certo è soggetto alle leggi, e l'uomo libero è soggetto alla legge della natura, cioè la vita, la morte.

Vorrei che il Notariato non si riducesse a un contratto, come nel Mercante di Venezia, al

contratto della libbra di carne di Shylock. Sarebbe impossibile ottenere da un corpo una libbra di carne, ma senza spargere sangue e senza tagliare di più o di meno di una libbra esatta di carne.

Perché prendere qualcosa in più o qualcosa in meno di una libbra esatta di carne, o se, tagliandola, accada di versare una sola goccia di sangue, sarebbe contrario alla legge.

Non credo che il corpo possa permettersi di vivere felicemente e compiutamente senza quella libbra di carne, e pensare di potersene liberare sarebbe causa di perdita irreparabile.

Anzi, la critica, la libbra di carne pulsante e viva che abita dentro la stessa carne e scalda di sangue lo stesso corpo, provvede a nutrirlo dello stesso sangue permettendo al suo sangue, rimescolato, di scorrere meglio, passando anche tra quelle fibre, non si saprà mai se centrali o periferiche.

Nel corpo anche la più piccola parte è necessaria e asportarla sarebbe un dolore, e anche dopo passato il dolore, la perdita ne farebbe per sempre sentire la strenua necessità, la disperazione moltiplicherebbe il terribile pensiero di non aver potuto o pensato diversamente, di tenerla, la libbra, quando ormai manca.

Non si tratta di discutere di maggioranza o minoranza: non abbiamo partiti politici, siamo un unico forte sentire un destino scelto che profondamente tutti ci lega, e allora la parte grande del corpo perché vuole sbarazzarsi delle periferie, credendo di evolvere verso lidi futuri la cui certezza a volte sgomenta chi invece è uso al dubbio, sempre, alla critica, sempre, all'arguzia, al gioco, sempre, alla coscienza che vuole l'identità, anch'essa sempre, sempre, sempre?

Anna Albini

## ■ C'è chi l'ha vissuto democraticamente: un peone a Congresso

Al Congresso vi è stato un dibattito vivo ed appassionato sui principali temi che interessano la categoria notarile. Mi riprometto di intervenire in modo più organico in un'altra occasione, perché i punti che meriterebbero di essere trattati sono tanti; per ora, vorrei esprimere solo qualche impressione, qualche frammento.

Se posso sintetizzare con una parola l'impressione predominante che ho avuto, questa parola è "democrazia".

### DEMOCRAZIA ATTO PRIMO: LA RACCOLTA DELLE FIRME

Già la raccolta delle firme su alcuni ordini del giorno ha rappresentato un primo momento di contatto e di confronto con i Colleghi e le Colleghe; essi passavano, si fermavano, leggevano i testi degli ordini del giorno; alcuni interloquivano, esprimevano opinioni, favorevoli o contrarie; alcuni hanno firmato, altri no. Quando notavo qualcuno titubante, preferivo che non firmasse: preferisco dieci firme ben consapevoli che trenta firme incerte o distratte.

### DEMOCRAZIA ATTO SECONDO: L'ASSEMBLEA PLENARIA

Sia il lunedì sera che il martedì mattina ho ascoltato interventi di grande

interesse; anche quando di ispirazione diversa, improntati al reciproco rispetto (salvo lo spiacevole episodio accaduto durante la discussione relativa all'ordine del giorno sul clerc). Nell'ambito degli ordini del giorno che ho firmato, quelli ai quali ho aderito in maniera più appassionata sono quelli relativi alla tariffa, ai protocolli e alle società multidisciplinari. L'adesione all'ordine del giorno sul territorio la mantengo per il suo impianto di fondo, ma su singole parole e frasi avrei potuto riflettere di più e meglio; peraltro, l'approvazione di un emendamento al testo originario ha reso il testo stesso più equilibrato sotto il profilo del suo impatto all'esterno. Uno degli aspetti positivi del metodo democratico è il seguente: si può pervenire ad una formulazione migliore degli atti di indirizzo con il contributo di tutti.

Non ho potuto far votare un emendamento all'ordine del giorno sui protocolli per una ragione di carattere regolamentare; ritengo ciò a me imputabile: avrei dovuto contribuire a scrivere quelle due righe in modo diverso, già nel testo presentato inizialmente; il rispetto del regolamento dell'assemblea è fuori discussione.

Il cuore della democrazia è il voto; alle votazioni ha partecipato un numero di Colleghi quale mai si era visto in tutti i precedenti Congressi.

#### DEMOCRAZIA ATTO TERZO: L'INTERVENTO FINALE DEL PRESIDENTE

L'intervento finale del Presidente è stato unitario, di invito al dialogo e di riconoscimento della funzione utile della critica. E' stato un intervento di sintesi, nel senso che ha preso atto delle opinioni della base (opinioni diversificate fra loro, come è naturale in una comunità come la nostra). Ha ricordato la necessità di utilizzare (e di recuperare) tutte le intelligenze del Notariato.

Dall'intervento finale del Presidente traggo la conferma di una mia impressione: nel Congresso di Riva, vi è stato uno scambio reciproco (fra vertice e base, quest'ultima diversificata) di idee, valutazioni e sentimenti.

A mio parere, dopo questo Congresso, il Presidente e il Consiglio conoscono meglio la base, mentre la base conosce meglio il Presidente e il Consiglio. E' impensabile che in una comunità umana la si pensi tutti allo stesso modo, ma Riva del Garda - a mio parere - ci ha lasciato un'indicazione di metodo (sulla quale possiamo essere d'accordo): dibattito all'interno, unità nei confronti dell'esterno.

Enrico Bevilacqua

### ■ Those nauseous epigrams

"Those nauseous epigrams"(quei nauseabondi epigrammi) che Donna Inez aveva fatto leggere al figlio Juan erano causa per i bacchettoni della maleducazione letteraria del figlio e Byron non le risparmia e suoi sberleffi.

Si certo i canoni etici ed estetici "dei novelli maestri alto seduti" arbitri del gusto e della moda sono stati messi a dura prova dai motteggi e i sollazzi dei nostri inviati a Riva del Garda.

Non ci siamo abbassati all'ingrato compito proprio dei "learned men" (degli uomini colti) di "expurgate them"(di purgarli) si da "place judiciously from out the schoolboy's vision the grosser parts"(si da mettere al riparo dallo sguardo degli studentelli, le parti più lascive").

Abbiamo pensato che si tratta in fondo di un genere sospetto ai bacchettoni ma non spensierato perché rivolto a fini educativi in via dissuasoria ,digeribile come ospedaliera minestrina anche per gli stomaci deboli dei disciplinati uditori raccolti nel tendone piantato in riva al Benaco. Si i nostri inviati da Riva del Garda più che tardivi epicurei mi sono parsi i nuovi rappresentanti di una ideologia d'ascendenza pariniana. E la materia epigrammatica mi pare abbia rappresentato(e rappresenti)al meglio il senso di intelligenza critica e ragionevole concretezza che amiamo attribuire alla classicità. In barba ai codini oltranzisti e agli smaniosi di rivalsa. Così è e ci pare.

A Paolo P.

A' miei libretti, o Paolo  
 Se volgi a caso il ciglio,  
 Deponi il grave imperial cipiglio  
 Avvezzo a udir le arguzie  
 Te già i trionfi han reso  
 Né di quei scherzi mai si è duce offeso.  
 Di Pippo e di Federico  
 Come ascolti i motteggi,  
 Con viso equal tu i versi miei pur leggi.  
 Innocenti concedere  
 Giuochi può la censura;  
 Se lubrico è lo stil, la vita é pura  
 (Riecheggiando Marziale nella traduzione di Pio Magenta)

abi

## ■ La posta del Buzzurro: a proposito di messe Congressuali.

Milano, 26 ottobre 2006

Cara Rossana,

domenica sono stato a messa (minuscolo, era una delle tante in città) a meditare sulle tue e sulle mie parole. Era passato molto tempo dall'ultima volta.

Per questo ritorno ho scelto il meglio: Sant'Eustorgio (la più antica e intima tra le basiliche di Milano), la domenica dedicata alle Missioni (vanto della comunità cattolica), una celebrazione toccante con il sacerdote che ha chiamato a sè tutti i bambini facendo ascoltare loro l'omelia seduti accanto all'altare.

E tuttavia non potevo fare a meno di tornare su quanto hai scritto.

Prova per un attimo a vedere la celebrazione di una messa con gli occhi di un non credente: la resurrezione dei morti, la vita eterna, l'immacolata concezione, il corpo che si fa pane, il sangue che si fa vino; davvero pensi che possano essere patrimonio culturale condiviso al di fuori di una cerchia di credenti che, nel villaggio globale, è davvero una piccola minoranza?

"L'Eucaristia ci ha unito" scriveva Donatella Quartuccio nella sua cartolina da Riva del Garda cui ho ritenuto di dover rispondere.

Permettimi di dissentire nel modo più assoluto. Non serve aver letto il meraviglioso "Vangelo secondo Gesù" di Saramago per comprenderlo. E' sufficiente scorrere sul calendario il lungo elenco di Martiri o riassumere mentalmente gli ultimi duemila anni di storia, per capire che l'Eucarestia, seppur può aver cementato l'unione di una comunità, ha spaccato l'umanità lasciando dietro di sè un'interminabile scia di sangue. Se ciò non bastasse può forse aiutare un'interpretazione autentica "Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare (Matteo 10, 34)"

La cronaca di questi ultimi anni non fa presagire nessuna buona notizia. Anzi. Ed è per questo che mi piacerebbe vedere le religioni fare un passo indietro. Che il nostro premier non ritenesse doveroso rendere omaggio al Papa, che i media non ritenessero necessario farci sapere, su ogni questione, cosa ne pensano i vescovi o gli imam e che il nostro Congresso non celebrasse ufficialmente i riti di una, seppur maggioritaria tra di noi, religione (e, per carità, nemmeno di tutte).

Che la religione non sia il pretesto per tornare a ragionare in termini di NOI/LORO.

Tutto qui.

Cordialmente

Il buzzurro

Arrigo Roveda



Edward Hopper

### ■ Il futuro: professioni al mercato in salsa bulgara?

Dopo i trionfi i silenzi. Il gran manovratore sta lavorando per noi. A cosa manovra? Perché? Con chi? Sono interrogativi che gli utili idioti rinchiusi nei loro studi a far soldi a palate usando tutti mezzi a disposizione non devono né possono porsi.

D'altra parte chi si voglia porre qualche interrogativo più ardito che non quello di spiare e mimare( vociando stupore )le nefandezze del vicino di piazza o di strada o di borgo o di Distretto, per veder di portargli via qualche atto, ha le sue gatte da pelare.

Il principe degli abatini del mercato ,Mario Monti, dall'alto della sua cattedra bocconiana, celebrate le virtù della "economia sociale di mercato"(questo degli ossimori oggi in voga è davvero una perla e si legge nell'articolo di fondo del Corsera del 12 Novembre) chiama a raccolta a difesa del libero mercato che dovrebbe liberarci dai lacci e laccioli della economia corporativa, il sindacato, Rifondazione comunista e il Partito dei Comunisti italiani.

Non fa meglio il principe della regolazione del mercato Guido Rossi, dallo scranno della Presidenza Telecom società che ha fatto della *deregulation* non un motto metaforico ma una pratica razziatrice, che celebra le virtù della economia regolamentata(caro Guido il Tuo è un ossimoro in carne ed ossa ,il capolavoro di un barocchismo che rifugge eticità che si può leggere sui due paginoni del Sole 24 Ore di venerdì 11 e sabato 12 novembre , costruito sul più laidamente usurario dei concetti Mandevilliani, lo *shareholder value* concetto che ad Ariberto Mignoli avrebbe fatto venire il mal di pancia).

Viviamo in un'epoca che non legge ,che non sa, che corre dietro .E che in tempi cupi gioca ai barocchismi ignorando che il barocco è una cosa seria che nasconde per disvelare.

Qui si nasconde solo. Il disvelamento aprirebbe baratri sul niente o sul tutto che è poi "la roba". Così il libero mercato diventa una pratica marxiana e lo *shareholder value* una pratica etica.

Che in questa situazione venga presentato un progetto di riforma delle professioni che è una vera e propria Mastelliade di ossimori non spaventa né sgomenta. Annichilisce. Forse in preda all'annichilimento i nostri tacciano fingendo di occuparsi di chissà che e quando parlano stanno al gioco. Così come non celebrare l'idea di una tariffa contrattata, che risponde ad una logica di mercato insieme alla pubblicità della funzione,che risponde ad una logica regolamentativa di Stato?

L'idea è così grandiosamente barocca che viene da pensare che decostruito il simbolo sotto ci sia qualcosa. Gratta gratta cosa c'è? Il supremo niente. O meglio l'idea che per sopravvivere valga la pena farsi imporre una serie di funzioni proprie dell'apparato pubblico che saranno remunerate a prezzo di mercato. Ci si vuole(cì vogliamo)professionisti aperti ad un mercato in salsa bulgara. Un capolavoro conservatore in nome della modernizzazione. E' così? Allora siamo un notariato al passo con lo standard di questo Paese. Un po' più poveri(intellettualmente se capiss )ma immarcescibilmente legati ad un tempo che sui cronografi universali è fermo perché siamo al centro del tempo.

Si tutto quell'agitarsi è un barocco nascondere il niente che i nostri chierici sono essendo al centro del tempo " they would have an eternity of contentment,even if that eternity were fixed and frozen,like a butterfly mounted in a case"("agognano un appagamento eterno, anche se quella eternità fosse fissata a terra e congelata, come una farfalla conservata in una teca").

bia

### ■ Lista sigillo: lo share val bene una zuffa.

Qualche tempo fa, scrivendo della lingua nella scrittura privata osservavo, con

qualche ironia, che prima o poi si sarebbe dovuto affrontare il tema della lingua nell'atto pubblico, ma non sotto il profilo dell'art. 54 LN, bensì sotto il profilo lessicale e grammaticale. Quante ridondanze con quei comparenti che all'uopo mi dispensano da qualsivoglia lettura sottoscrivendo meco in calce ! Eppure nella storia della lingua italiana l'atto notarile ha un posto di riguardo, almeno come veicolo per l'ingresso del volgare nella sfera della lingua ufficiale ("Sao Ke Kelle terre...").

Se l'atto notarile conservasse la medesima importanza filologica chissà che idea di farebbe dell'attuale lingua un ipotetico studioso del IV millennio !

Per fortuna almeno la lingua dei notai nel quotidiano è diversa da quella consueta dei rogiti nonostante la divertente parodia fatta qualche anno fa da Marco Marzocca alla trasmissione televisiva "l'ottavo nano".

Merita una menzione particolare però il linguaggio endo - notarile, specie il sottolinguaggio "telematico" letto dall'osservatorio privilegiato della lista sigillo.

Piccola premessa: ormai i trattati/articoli sul linguaggio telematico si sprecano, come i manuali di *netiquette*. Il linguaggio telematico è complesso, sfuggente, soggetto a contaminazioni con idiomi esteri e linguaggi propri di altri mezzi di comunicazione. Patisce la rapidità degli scambi missiva-risposta, rapidità che porta con se necessaria concisione e asciuttezza.

Insomma, quando si manda una mail non si guarda per il sottile. Nessun formalismo da

vecchia e tradizionale comunicazione epistolare ("Veniamo noi con questa mia a dirvi..."), pochi convenevoli e dritti al nocciolo del problema, aiutandosi con quel poco di grafica che il computer offre.

Il linguaggio è a metà strada tra lo scritto ed il parlato; a mio avviso raccoglie il peggio di entrambi: si scrive di getto e spesso senza rileggere, ma *l'ipse dixit* può esser letto e riletto. Lo scrivente ha spesso l'impressione di non essersi spiegato ed il lettore ha quella, contraria, di aver capito bene. Nascono così malintesi, fraintendimenti ecc.

A questi difetti ontologici del linguaggio telematico si aggiungono alcune caratteristiche tipiche del notaio: una certa tendenza (nata da anni a studiar per il concorso) a spaccare il capello in quattro, una certa propensione per la polemica, l'abitudine a suggellare gli atti della vita quotidiana con la propria firma e quindi in sostanza .... ad avere l'ultima parola.

Nascono così le zuffe telematiche. Ho sperimentato di persona la pericolosità della lista quando volendo elogiare un collega, fermo nel difendere la sua posizione contrapposta a quella di un avvocato, usai il termine "granitico" di cui il medesimo colse un connotato deteriore che mi costrinse a rapide scuse.

Ultimamente le zuffe più interessanti hanno riguardato argomenti extragiuridici.

I sostenitori del Pubblico Culto Cattolico con necessario coinvolgimento del Pubblico Ufficiale notaio nel contesto Congressuale, sostenitori altresì dell'Eucarestia come forza di aggregazione notarile, hanno polemizzato con chi sostiene la neutralità religiosa del notariato, già incerto sul proprio futuro, figuriamoci sulle fondamentali domande dell'essere. Certamente l'impressione, da lettore, è stata di una particolare enfasi legata ad entrambe le posizioni che ne ha radicalizzato lo scontro. Dopo i primi scambi in notai "spirituali" davano ormai quasi per scontato un "sentire comune" che tanto comune però non era. Ne è uscito, per i notai poco Eucaristici, il sintetico termine "buzzurro", nella cui categoria qualcuno è stato iscritto d'ufficio e cui altri hanno aderito poi spontaneamente.

Altra zuffa quando si è toccato il tema del testamento biologico. Io per primo usai il termine "*teocon*" per sintetizzare alcune critiche all'intesa Piccoli-Veronesi e mi fu fatto notare che era un termine spregiativo. Analogamente abbandonai la discussione dopo esser stato bollato, altrettanto sinteticamente, come insensibile nemico della vita. Mi sono così sottratto al recente secondo round che ha visto levare ad un collega la patente di cattolico, retrocesso a semplice simpatizzante e che quindi l'anno prossimo oltre a recuperare i crediti formativi dovrà tornare a frequentare il catechismo.

La vicenda Goa-Napoli, già troppo sinteticamente esposta nella proposta ha visto una sintetica risposta del Presidente (cui pare sia seguita più adeguata spiegazione in privato) a sua volta bollata (sempre sinteticamente s'intende) come risposta indegna.

La mia impressione è che la *mailing list*, come strumento, amplifichi la volontà di ciascuno di noi di esprimere e rivendicare la nostra posizione, di essere protagonisti del dibattito, eliminando tuttavia ogni ansia da palcoscenico (quanti di noi prenderebbero così la parola di fronte a 5000 potenziali uditori ?).

Per rivendicare la propria posizione bisogna prima di tutto esser letti e, per essere letti, bisogna essere sintetici. Quando però la necessità di sintesi è unita alla necessità di risposta celere (ogni dibattito dura circa un paio di giorni) è facile non coltivare l'esattezza del linguaggio e ne seguono possibili malintesi, con necessità di rettifiche, integrazioni, spiegazioni.

Poi, secondo me, vi è un elemento di contaminazione con il linguaggio mediatico televisivo: per esser letti, non basta esser sintetici e scrivere cose intelligenti, ma bisogna esser brillanti, ironici e sarcastici. Non tutti però riescono ad esserlo con il dovuto stile, allora la facile scorciatoia per bucare lo schermo è l'esser provocatori ed il modo più efficace nell'ambito di un dibattito è passare dal dibattito pacato (indi noioso) alla sfida, insomma, buttarla in zuffa con conseguente insulto, sconfitta e dileggio dell'avversario.

Non che tutto ciò non possa esser divertente, a piccole dosi. Tuttavia ultimamente la situazione mi sembra un po' degenerata e dal dibattito extragiuridico si è persino trasferita nel dibattito giuridico, dove rafforzo la mia opinione tanto più colpisce ed affondo il collega/avversario e con lui la sua tesi, tacciandolo di posizioni di retroguardia, posizioni indegne di un notariato moderno ed indifferenza delle relative conseguenze ferali per tutti.

Ricordo che qualche anno fa Gazzoni e Gabrielli, già maestro e allievo,

volutamente esagerarono i toni di un dibattito tra loro in materia di pegno rotativo, buttandola brutalmente sul personale. Quando ne svelarono i retroscena nell'ultimo articolo lo giustificarono con un personale divertimento e la sensazione di aver reso più interessante la disputa. Sdoganando così la zuffa in ambito giuridico, sicuramente avranno alzato lo *share* della rivista del notariato, che ospitò la disputa, mi chiedo tuttavia se abbiamo bisogno di alzare lo share della lista sigillo utilizzando questi stratagemmi. E' uno strumento di esibizione personale o di sereno dibattito?

Dalla risposta a questa domanda dovrebbe discendere il tono ed il linguaggio che si decide, volta per volta di utilizzare.

Cesare Spreafico



Edward Hopper

### ■ In breve dalla lista e dai media:

#### Indovina chi?

La nostra rivista intende premiare la personalità distintasi per democraticità e capacità di assimilazione delle diversità nell'anno 2006.

La redazione della Compagnia del Sigillo inizia con questo numero la pubblicazione delle mails più calde e scottanti e in linea o disallineate all'unità che si sono viste nel mese trascorso sulla Lista Sigillo.

Per evidenti ragioni giuridiche di privacy non abbiamo voluto svelarvi il nome degli autori delle missive.

Per evidenti e meno evidenti ragioni politico-economiche, e anche per le esigenze di liberalizzazione e soprattutto per la tutela dei consumatori e dei cittadini abbiamo voluto indire, a partire da questo numero, un concorso intitolato: "chi lo trova lo smuova."

Tutti i lettori della Compagnia del Sigillo possono partecipare liberamente e gratuitamente al concorso.

Non attribuiamo nulla se non il prestigio, la fama, ma non la ricchezza, e verrà recapitato in tempo utile al vincitore un prodotto genuino della tradizione gastronomica regionale italiana, a seconda della zona di provenienza di chi avrà indovinato l'autore misterioso e pieno di misteri.

Le lettere sono da indirizzare alla redazione della Compagnia del Sigillo in busta chiusa, via mail, ma con il nome dell'autore scritto grande in stampatello.

#### The best in show!

(traduzione dall'inglese secondo i teachers dell'apposito corso organizzato dalla scuola di notariato della Lombardia: "le bestie nello spettacolo")

MOHAMED AKBAR LUCKY ....., del distretto di ....., con una prosa asciutta,  
ironica, densa di significati e di valori deontologici, illuminata ed illuminante, è intervenuto, elegantemente, nel dibattito su "DEMOCRATICITA' DELLE ISTITUZIONI & DIRITTI DELL'OPPOSIZIONE".

Egli è un qualificato ed apprezzato "spin doctor", guru, mago, stregone del notariato, un oracolo della comunicazione, un notaio dotato di intuitiva ed innata genialità. Mohamed comprende più di chiunque altro il valore della tolleranza, il dominio dell'immagine e le risorse dell'apparenza; è dotato di un'efficace, personale, deduttivo e persuasivo armamentario dialettico che penetra nel profondo, dove la tolleranza sfuma nell'intolleranza. Ha innate doti da condutor moderno: giuramenti di fedeltà, bagni di folla, incontri con associazioni professionali: offrire treni di parole e vagoni di sensazioni, proprio come ha fatto con la risposta alla collega e consigliere nazionale Bartolini. Nel suo passato di leader, era ... amato come il leader della Corea del Nord KIM JONG II: quello di chi lo sosteneva era l'amore di chi "mangia questa minestra per non essere buttato dalla finestra" (come dovrebbe fare la Bartolini!!!). E' sempre stato convinto che i notai democratici devono baciare le scarpette del Presidente; i sindacalisti coerenti la sua pantofola. Il culto della personalità che MOHAMED AKBAR LUCKY ..... ha da sempre sostenuto e preteso è divenuto una realtà dei nostri giorni: sta lì a dimostrare, inequivocabilmente, "che la razza di chi predilige la prepotenza non si estinguerà mai".

Ps: la redazione, ha ritenuto, sempre all'unanimità, di segnalare un altro fausto collega (dovete indovinare anche questo nome, che è meno noto dell'altro.....) con la seguente motivazione: " AL MILITANTE SERENO.....1) per non aver mai consumato le suole delle sue scarpette per andare incontro alle idee ed ai sentimenti altrui; 2) per aver costantemente indicato dal pulpito, quali preghiere i fedeli dovessero recitare e quali no, perché blasfeme; 3) per essersi instancabilmente impegnato a scacciare i "politici incapaci", con la sua prosa devota, edificante e morale, facendo spalancare sotto i loro piedi voragini infernali!!

Ps 2: la redazione ha ritenuto, sempre all'unanimità, nonostante quanto sopra, di premiare oltre che il vincitore, l'autore qui criptato, molto amato, di cui, anche se facciamo fatica a trattenerci, non vogliamo assolutamente svelarvi il nome.....

Gli indizi che comunque, per aiutarvi, vi possiamo dare sono solo questi:

"Cara Giuliana,  
il tuo intervento in lista mi sembra indelicato e inopportuno, per varie ragioni.

Che Gianfranco Re sia stato signorile e dignitoso e' un fatto che e' sotto gli occhi di tutti i notai presenti a Riva del Garda; ma egli lo e' sempre stato.

La sintesi (...) e' sempre indispensabile(...)

**Quanto poi alla tua sottolineatura dell' "one man show preelettorale", lascio a te la responsabilita' di tale affermazione; tu appartieni al Consiglio Nazionale, sei in evidente contrasto con la maggioranza del Consiglio e con i suoi Presidente e Vice Presidente e non ritieni per questo di rassegnare le tue dimissioni dall'organo collegiale di cui fai parte; ritieni invece di poter attribuire al Presidente Piccoli, nel tuo libero esercizio del diritto di critica, appellativi e valutazioni che non trovano riscontro nella realta'.**

Innanzitutto nella prima giornata congressuale non era previsto, e non lo e' stato mai in passato, alcun intervento dei partecipanti.

Credo che Gianfranco Re non abbia bisogno di difensori, perche' si sa difendere benissimo da solo.

**Cordialmente e senza polemica Cordialmente e senza polemica  
Cordialmente e senza polemica Cordialmente e senza polemica  
Cordialmente e senza....."**

\*\*\*\*\*

"Ero presente al Convegno organizzato dalla Fondazione del Notariato a Milano.

Sono Notaio a Milano ed evidentemente non mi potevo sottrarre.

Ne' volevo sottrarmi, e non solo per conquistare 10 crediti formativi (non ne ho piu' bisogno, per quest'anno), ma solo ed esclusivamente perche' i due decreti legge di fine giugno e di fine settembre **mi hanno rovinato, se non la vita, il fegato.**

ho ritenuto doveroso partecipare a quello di Milano.

.....rispondere con tempestivita' all'esigenza di tutto il notariato di avere degli indirizzi e delle indicazioni sulle scelte da seguire.

Mi sembra che ci siano cose piu' importanti delle sedie e dei tramezzini..... per dei notai che dell'aggiornamento professionale hanno sempre piu' necessita'.

.....Fare adesso della facile ironia sul colore delle pareti, sulla disposizione delle luci e addirittura sulla valenza estetica delle hostess.....

..... mi sembra francamente troppo facile e molto ingeneroso nei confronti di chi si e' prodigato al massimo per raggiungere questo risultato.

Tra l'altro, mi domando perche' sedere nelle ultime file di una grande sala .....

.....vi erano decine di posti liberi nelle prime dieci file.

vorrei sapere in quante sale dei convegni a cui partecipiamo le sedie hanno in dotazione un piano per scrivere.....

Faremo sapere alla Fondazione di non organizzare piu' convegni per notai in quella sede.

**Percio', d'accordo con le critiche, ma impariamo ad essere un po' piu' costruttivi, per favore.**

**Cordialmente Cordialmente e senza polemica Cordialmente e senza polemica Cordialmente e senza polemica Cordialmente e senza polemica Cordialmente e senza....."**

No virus found in this incoming message.

**Logica(asinamente)deduttiva**

Dalla lista:

"Cara Daniela, condivido pienamente la tua lettera di risposta a Giuliana Bartolini, e quindi, non condivido affatto l'atteggiamento, che ho già criticato un'altra volta in occasione del Congresso di Pesaro, di Giuliana Bartolini.

Cari saluti  
GIAN FRANCO CONDO"

Pensierino:

A noi questa logica più che rievocare Descartes porta al rencontre con Montaigne:

"L'obstination et l'ardeur d'opinion son la plus sure preuve de betise.Est-il rien certain,resolu,dedaigneux,contemplatif,grave,serieux,comme l'ane?".

**Testamento biologico: ma che razza di procura è?**

Tra i tormentoni e i tormentati della lista sigillo, quello del Testamento biologico è un oggetto *cult*.

Le parolone e la paroline si sprecano. C'è chi si improvvisa bioeticista e fa della vita un dogma da brandire anche contro l'uomo e chi gioca con la vita dell'uomo

a colpi di marche da bollo e tasse archivio.  
 L'orrido ossimoro nasconde voragini di ipocrisia.: quella dei morti viventi che fanno testamento ad ogni passo del loro percorso d'uomini e dunque sino a quello estremo ; quella dei viventi del diritto che pensano che il percorso degli uomini sia comprimibile nelle giuridiche scatolette astratte a ciò predisposte che vanno sotto il nome di diritti e di obblighi.  
 Non c'è uno straccio di umanità in questi discorsi bloccati dalla mala fede e dal pregiudizio.  
 La strada della liberazione dal naturalismo e dal dogma che entrambi obnubilano i contendenti che spesso si dimenticano del soggetto del loro contendere e cioè l'uomo potrebbe essere quella indicata da chi sulle laiche tracce del neokantismo rawlsiano come Amartya Sen e Martha Nussbaum mette in risalto dell'individualità la faccia concreta della capacità di un io che somma identità individuale e sociale. Insomma i valori non sono patrimonio solo religioso e soprattutto come insegna Hilary Putnam i fatti ben possono essere valori. Anthony Appiah ci fa avvertiti che spesso si discute per sottolineare artificiosamente delle differenze su un diverso approccio ai medesimi valori. E' ciò che accade sempre più di frequente in lista.  
 E con delibere come quella del C.N.N. che sposa l'ipocrisia che si cela dietro l'orrendo ossimoro facendo a fettine il problemone." Fategli una procuretta a costo zero! Lo esigiamo "così ci dicono i nostri reggenti.  
 Peccato, peccato davvero. Così siamo costretti a farci ricordare da un presidente Onorario della Corte di Cassazione(a proposito grazie al Presidente Maltese!) anche a proposito dell'argomento da noi fatto a fettine del valore del negozio testamentario, delle prerogative notarili di conservazione e di pubblicità di tali negozi e farci avvertiti dell'estrema pericolosità di un mandato fiduciario nella fattispecie.  
 Pensavamo e pensiamo che su questo fronte si potesse mettere in campo l'istituto della Amministrazione di sostegno diventato dopo tanto rullar di tamburi l'esimio estinto notarile sul fronte dei diritti della persona. Ma alla prima occasione applicativa ce ne siamo dimenticati.  
 Non intendiamo dimenticare che Maltese sostiene l'assoluta legittimità del negozio che va sotto l'orrido neologismo di testamento biologico e ritiene fuori luogo in materia qualsiasi riferimento all'eutanasia.  
 Per tranquillizzare il pavido, ruvido e litigioso uditorio cui il presente è indirizzato lo studio di Maltese non compare sul sito [www.eutanasia.it](http://www.eutanasia.it) ma sulla togata Rivista di Diritto Civile(N.4-Luglio-Agosto 2006 ,Parte II,pp.525 ss).

#### Pericolo scampato e frustrazioni

Pericolo scampato per Antonio di Lizia. Il ministro Clemente Mastella ha scritto(II sole 24 ore del 28 ottobre)che la corsa al gigantismo(organizzativo) non si addice alle professioni.  
 Frustrato Andrea Pescatori.

#### Goa: fuori toner

Un ex Goa fa presente in Lista sigillo che il notariato potrebbe schierare, di nuovo ancora le sue truppe scelte a favore della nostra ammalorata Giustizia. Risponde il Presidente piccato che la plebaglia filosofeggi pure sui soccorsi alla Giustizia, là in alto c'è molto altro di cui occuparsi a difesa della categoria che non di questi pizzillaccheri.  
 Piccoli fa il verso ad una imperdonabile gaffe del suo predecessore Mascheroni che ai Goa schierati a Via Flaminia ricordò che il notariato ha da far tornare i suoi conti più che occuparsi dei conti scoperti altrui.  
 Qualcuno dei Goa presenti perse cappello. Altri pensarono alla comicità surreale di Woody Allen e se la risero.  
 Qualcuno ha preso cappello anche sulla ultima esternazione presidenziale in tema.  
 Noi pensiamo che sia ancora il caso di riderci su.  
 Se Mascheroni ricordava il miglior Woody ,Piccoli ci ricorda Jacques Tati: in moto perenne senza capire per dove, come, quando. Purchè in moto anche un po' svolazzanti assecondando i tempi postmoderni .  
 Se alla Giustizia come ha fatto rilevare qualcuno manca il toner non i giudici , i nostri Presidenti quando affrontano il problema facendo a fette i malcapitati colleghi Goa ed ex Goa , filosofi impantanati nelle carte giudiziarie, vanno fuori toner.

**Se l'edilizia convenzionata non si vende, condoniamola!**

L'ottimo cronista giuridico Angelo Busani proclama sulla stampa specializzata che dalla Visco Bersani in poi per le vendite di alloggi di edilizia convenzionata i tempi si son fatti cupi.

Sostiene l'ottimo cronista che sino alla comparsa della diade governativa, nel silenzio e la tolleranza collettiva gli obblighi convenzionali venivano disattesi con buona pace di tutti .Anche dei notai? Non vogliamo crederlo. Anzi neghiamo in radice l'ipotesi. Almeno noi abbiamo sempre rispettato e fatto rispettare gli oneri formali nascenti dalle Convenzioni. E l'ottimo cronista -già è anche notaio!- tace opportunamente sul punto. Quello che egli vigorosamente sostiene è che l'edilizia convenzionata visto che non si vende è giusto sia mutata in edilizia condonata. Un mega condono che ci consenta di rogitare senza affanni legalizzando le mille soperchierie e porcherie senza freni di cui il settore è stato oggetto dagli anni ottanta in poi .Da quando il grisbi dei partiti è diventato il grisbi delle consorterie di qualsiasi matrice esse siano: dall'interesse pubblico lottizzato, all'interesse privato in atti pubblici parcellizzato, all'interesse privato in atti pubblici condonato. Questo sì che è rispetto delle procedure! Just in time con le esigenze di mercato.

### 25%:atti costitutivi sans papier?

Da Cuneo dove sono abituati alla uniformità è venuto un monito. Basta alle irregolari sans papier! Le società di capitali quando vengono(alla luce?)nel nostro Ordinamento giuridico si presentino con i necessari 25% allegati. Se no che vengano rimpatriate magari a manganellate e a loro spese nei paesi d'origine. Prossimi incendi dalle periferie metropolitane si annunciano.

I commercialisti sono sul piede di guerra. A Milano e a Roma i Presidenti dei Consigli Notarili vivono in stato di allerta. Il grande Presidente Nazionale veglia su tutti. Il suo Clemente è stato avvisato. Tafagno morde sottosegretari e portaborse. Sans papier(allegati) la società non passa!

### Slogans

La campagna pubblicitaria del notariato è martellante e dà ottimi risultati . Essa persegue scopi di divulgazione esterna e repressione interna. Apprendiamo da fonti bene informate che l'ultimo slogan coniato per diffondere una sana cultura della coesione interna è "Taci, Mangiafico ti ascolta".(Per chi non lo sapesse l'Avv. Mangiafico corsivista della Gazzetta avvocatile di Roccacannuccia, è l'attuale bestia nera della lista sigillo, con le sue scorriere antinotarili puntualmente avversate da querimonie strettamente notarili).

## ■ Studi

### Brevi note sulla inderogabilità della Tariffa notarile dopo il d.l.223/2006 \*.

**SOMMARIO:** 1. *PREMESSA.* - 2. *RAPPORTO TRA LEGGE NOTARILE E CODICE CIVILE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DOVUTO AL NOTAIO. PREVALENZA DELLA LEGGE SPECIALE E INDEROGABILITÀ DELLA TARIFFA NOTARILE.* - 3. *TARIFFA NOTARILE E PUBBLICA FUNZIONE.* - 4. *PUBBLICA FUNZIONE E RIDUZIONI TARIFFARIE.* - 5. *TARIFFA NOTARILE E DIRITTO COMUNITARIO.* - 6. *TARIFFA NOTARILE E DIRITTO INTERNO IN TEMA DI CONCORRENZA.* - 7. *L'INDEROGABILITÀ DELLA TARIFFA NOTARILE DOPO IL D.L. N. 223/2006 ED IL D. LGS. N. 249/2006.* - 8. *L'ART. 30 DELLA TARIFFA NOTARILE.* - 9. *CONCLUSIONI IN ORDINE ALL'INDEROGABILITÀ DELLA TARIFFA NOTARILE.*

#### 1. *Premessa.*

Le seguenti riflessioni sono finalizzate a fare brevemente il punto in ordine ai principi ed alle norme riguardanti la questione dell'inderogabilità della tariffa notarile. Occorre, a tale scopo, analizzare in chiave sistematica le disposizioni legislative e regolamentari - riguardanti la medesima tariffa - stratificatesi nel tempo; ed in particolare verificare l'incidenza sul sistema normativo preesistente delle recenti novità legislative, quali risultanti dall'art. 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla legge di conversione, 4 agosto 2006, n. 248; nonché dal d. lgs. 1 agosto 2006, n. 249, di riforma del procedimento disciplinare notarile **(1)**.

2. *Rapporto tra legge notarile e codice civile ai fini della determinazione del compenso dovuto al notaio. Prevalenza della legge speciale e inderogabilità della tariffa notarile.*

Occorre, in primo luogo, precisare il ruolo rivestito, in subiecta materia, dall'art. 2233, comma 1, c.c., ai sensi del quale il compenso del professionista, "se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice". La disposizione - a prescindere per il momento dal rapporto con altre fonti normative - è concordemente interpretata nel senso che la tariffa professionale, in mancanza di disposizioni legislative speciali che ad essa derogano, è solo fonte sussidiaria di determinazione del compenso del professionista, prevalendo su di essa l'autonomia contrattuale e, quindi, l'accordo tra professionista e cliente **(2)**. La giurisprudenza è, tuttavia, altrettanto compatta nel ritenere che, in presenza di fonti legislative (non, quindi, meramente regolamentari) che prevedano l'inderogabilità della tariffa, quest'ultima si colloca quale fonte esclusiva di determinazione del compenso del professionista **(3)**. Ciò è, del resto, perfettamente consequenziale alla previsione

---

\* In corso di pubblicazione in Riv. not., n. 6/2006.

(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 223/2006, "in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Il successivo comma 2 fa peraltro "salve ... le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti".

L'art. 30 del d. lgs. n. 249/2006 modifica il disposto dell'art. 147 della legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89); il testo ora vigente dispone che "È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: .... c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile".

(2) Cass. 28 gennaio 2003 n. 1223, in Foro it., Rep. 2003, voce Professioni intellettuali, n. 123; Cass. 23 maggio 2000 n. 6732, in Foro it., Rep. 2000, voce Professioni intellettuali, n. 157; Cass. 30 ottobre 1996 n. 9514, in Foro it., 1997, I, c. 2179; Cass. 30 agosto 1988 n. 4998, in Giust. civ., 1988, I, p. 2883; Cass. 14 dicembre 1983 n. 7374, in Foro it., Rep. 1984, voce Professioni intellettuali, n. 81; Cass. 25 gennaio 1983 n. 705, in Foro it., Rep. 1983, voce Professioni intellettuali, n. 94; Cass. 27 gennaio 1982 n. 530, in Foro it., Rep. 1982, voce Professioni intellettuali, n. 83; Cass. 16 marzo 1981 n. 1433, in Foro it., Rep. 1981, voce Professioni intellettuali, n. 60.

(3) Cass. 23 aprile 2004 n. 7764, in Foro it., 2005, I, c. 783; Cass. 28 aprile 2004 n. 8135, in Foro it., Rep. 2004, voce Avvocato, n. 232; Cass. 15 luglio 2003 n. 11031, in Foro it., Rep. 2003, voce Avvocato, n. 208; Cass. 29 gennaio 2003 n. 1317, in Foro it., Rep. 2003, voce Professioni intellettuali, n. 124; Cass. 13 dicembre 2001 n. 15762, in Foro it., Rep. 2001, voce Professioni intellettuali, n. 116; Cass. 28 giugno 2000 n. 8787, in Foro it., Rep. 2000, voce Professioni intellettuali, n. 158; Cass. 6 marzo 1999 n. 1912, in Foro it., Rep. 1999, voce Avvocato, n. 189; Cass. 11 aprile 1996 n. 3401, in Foro it., Rep. 1996, voce Professioni intellettuali, n. 130; Cass. 28 maggio 1988 n. 3659, in Arch. civ., 1989, p. 184; Cass. 7 febbraio 1987 n. 1259, in Foro it., 1987, I, c. 2164; Cass. 6 febbraio 1987 n. 1183, in Foro it., Rep. 1987, voce Professioni intellettuali, n. 110; Cass. 7 maggio 1984 n. 2759, in Foro it., Rep. 1984, voce Professioni intellettuali, n. 86; Cass. 24 aprile 1981 n. 2454, in Foro it., Rep. 1981, voce Professioni intellettuali, n. 64.

---

contenuta nell'art. 2230, comma 2, del codice civile, che - riguardo alla disciplina del contratto d'opera intellettuale nella sua globalità, comprensiva quindi della regolamentazione del compenso del professionista - fa "salve le disposizioni delle leggi speciali": vi è, quindi, un'espressa affermazione del principio di specialità nella materia in esame, che non può non assumere una particolare rilevanza **(4)**.

A proposito del compenso dovuto al notaio, la legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile) stabilisce espressamente, all'art. 74, comma 2, che "gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaio sono determinati dalla tariffa". Il successivo art. 80 l.n. prevede poi, in caso di richiesta al cliente di una somma maggiore di quella dovuta, un'ammenda a carico del notaio, oltre all'obbligo di restituzione dell'eccedenza. Per altro verso, l'art. 147, lett. c), l.n. sanziona il comportamento del notaio che "con riduzioni degli onorari, compensi e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza". Da tali previsioni - considerate unitamente alle caratteristiche di rigidità della tariffa notarile (che, diversamente da altre tariffe, non prevede l'applicazione dei compensi tra un minimo ed un massimo), ed alla connessione del profilo tariffario con la pubblica funzione notarile - viene comunemente ricavata, da parte di dottrina e giurisprudenza, la conclusione dell'inderogabilità della tariffa notarile, quale unica fonte determinativa dei compensi dovuti al notaio **(5)**. In altri termini, le disposizioni della legge notarile, quali norme speciali, prevalgono - ai sensi dell'art. 2230, comma 2, c.c., sulla norma generale contenuta nell'art. 2233,

comma 1, c.c.: quest'ultima disposizione può trovare applicazione, in materia di compensi dovuti al notaio, esclusivamente in presenza di una relatio ad opera della tariffa notarile (quale, in particolare, quella contenuta nell'art. 34, comma 2, t.n., a proposito delle prestazioni "non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica").

Il d.m. 27 novembre 2001 (emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 41) ribadisce (art. 34, primo comma, ultima parte)

l'inderogabilità della tariffa notarile. Il medesimo decreto prevede, altresì, l'applicazione in misura rigida e predeterminata degli onorari, diritti e compensi analiticamente disciplinati nei singoli articoli. Contempla, infine, una speciale disciplina per alcuni compensi, regolati rispettivamente dagli artt. 30, 31 e 34.

### 3. Tariffa notarile e pubblica funzione.

L'art. 1 della legge notarile esordisce con l'affermazione che "I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede ...". *L'ufficio pubblico è quindi al centro dell'attività notarile, e rispetto a tale elemento centrale l'esercizio in regime di libera professione ha carattere di stretta strumentalità*: cosicché i principi e le regole che sono alla base della disciplina del contratto d'opera intellettuale devono essere "adattati" alla peculiarità dell'attività svolta e dell'interesse pubblico che vi è sotteso, in una logica di "asservimento" strumentale dell'assetto libero-professionale rispetto alla funzione pubblica.

L'esercizio di quest'ultima in regime di libera professione ha, infatti, l'unica finalità di garantire la maggiore "efficienza" del servizio pubblico notarile, statisticamente dimostrata in tutti i paesi

---

(4) Sulle norme speciali come espressione di un corpus normativo relativo ad un intero settore dell'esperienza giuridica, dotato di razionalità e di propri principi, cfr. tra gli altri QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1974, p. 307 ss.

(5) BOERO, *La legge notarile commentata*, II, Torino 1993, p. 450 (ove si mette in risalto la "rigidità" della tariffa notarile - intesa quale assenza di minimi e massimi - in rapporto alla natura pubblica dell'attività notarile), e p. 517 ss. In giurisprudenza, cfr. tra le altre Cass. 23 luglio 2004 n. 13825, in *Vita not.*, 2004, p. 1724, ed in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 1569; Cass. 28 luglio 2004 n. 14227, in *Foro it.*, 2005, I, c. 775; Cass. 27 giugno 2001 n. 8803, in *Riv. not.*, 2002, p. 173; Cass. 18 maggio 1994 n. 4866, in *Riv. not.*, 1994, p. 833; Cass. 19 febbraio 1981 n. 1039, in *Vita not.*, 1980, p. 1275 (secondo la quale "sia in base a rilievi testuali sia considerando che l'attività istituzionale del notaio integrasostanzialmente esercizio di pubbliche funzioni, le tariffe professionali dei notai, a qualunque prestazione si riferiscano, sono tassative e inderogabili"); Cass. 11 novembre 1975 n. 3792, in *Riv. not.*, 1976, p. 1036.

---

che adottano il sistema del "notariato latino" **(6)**; ma non può mai giungere al punto di sacrificare gli stessi principi fondanti della pubblica funzione (il "mezzo" non può condizionare il "fine", e le norme privatistiche sul contratto d'opera professionale, proprio in quanto strumentali, non possono portare al sacrificio delle esigenze espresse dalle norme pubblicistiche che disciplinano l'esercizio della pubblica funzione **(7)**). Ciò non significa negare la natura di libero professionista del notaio, né la sua natura di "soggetto privato" nel momento in cui percepisce il compenso per la propria attività professionale **(8)**: significa, soltanto, affermare la sua "specialità" rispetto alle altre figure libero professionali, in considerazione della pubblica funzione esercitata (specialità che giustifica, ai sensi dell'art. 2230, comma 2, c.c., la prevalenza della normativa speciale ad esso dedicata, e quindi l'applicabilità solo in via residuale ed "in quanto compatibile" della normativa generale sulle libere professioni). Ma come incide il collegamento con la pubblica funzione sul profilo tariffario? Si pone, innanzitutto, un'esigenza primaria, che è quella di assicurare l'incorruttibilità (e quindi la terzietà) del pubblico ufficiale (da cui l'importanza attribuita ai minimi tariffari inderogabili, e conseguentemente al fenomeno dell'illecita concorrenza sub specie di sottotarifazione, da parte dell'art. 147 della legge notarile), in una con il decoro ed il prestigio dell'istituzione notarile - valore, questo, recentemente riaffermato nel nuovo testo dell'art. 147, lett. c), l.n., come modificato dall'art. 30 del d. lgs. n. 249/2006, quale Ufficio della Repubblica (certo non compatibile con il mercanteggiamento dei compensi e la "corsa al preventivo più conveniente"). Sia l'incorruttibilità che l'istituzionale terzietà ed il decoro proprio del pubblico ufficio notarile verrebbero seriamente pregiudicati da un meccanismo di determinazione dei compensi rimesso al "mercato", e quindi alla contrattazione con il cliente: quello che fino ad oggi è stato "patologia", come tale repressa dalla giurisprudenza, diverrebbe la norma. Non occorre sforzare molto la fantasia per immaginare esempi di ciò: basti pensare - un caso per tutti - al notaio che, pur di "accaparrarsi" tutti gli atti di vendita di un grande condominio, garantisce prestazioni gratuite al costruttore, per magari "recuperare" i relativi compensi a

(6) Cfr. GARCIA COLLANTES, Economia e notariato, in Notariato, 2006, p. 5; ARRUNADA, Economia del notariato, in Riv. not., 2003, p. 271; MORELLO, Notariato latino e professioni legali dei sistemi di "common law": come confrontare due modelli, in Notariato, 2000, p. 205; VARANO, Notaio e notariato (diritto comparato e straniero), in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma 1990; LAURINI, Il notaio nella società post-industriale: il notariato latino e le altre esperienze, in Riv. not., 1988, p. 313; LOVATO, Il notaio pubblico ufficiale e libero professionista nei notariati a tipo latino, in Riv. not., 1955, p. 155.

(7) Sul rilievo della regolamentazione pubblicistica dell'attività notarile, cfr. tra gli altri CASSESE, L'esercizio notarile di funzioni statali, in Foro it., 1996, V, c. 69; VOTTA, La funzione notarile ed il diritto pubblico, in Giur. it., 1986, IV, c. 400; NIGRO, Il notaio nel diritto pubblico, in Riv. not., 1979, p. 1150, ed in Riv. trim. dir. pubbl., 1979, p. 431; ROMANO, La distinzione fra diritto pubblico e privato e suoi riflessi sulla configurazione dell'ufficio notarile, in Riv. not., 1963.

(8) La Suprema Corte (Cass. S.U. 11 maggio 2006 n. 10828) ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario (escludendo quella del giudice amministrativo) relativamente alle controversie aventi ad oggetto la percezione del compenso del notaio, e quindi l'applicazione della tariffa notarile, "trattandosi di controversia, avente contenuto schiettamente patrimoniale, intercorrente tra soggetti privati, tale dovendosi considerare il notaio quando applica la tariffa nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera professionale". La pronuncia, pienamente condivisibile, non influisce peraltro sulla questione trattata nel testo, trattandosi di problematica che si colloca su un piano diverso: se è incontestabile che il notaio, nel momento in cui agisce al fine di percepire il compenso dovuto per una determinata prestazione da lui compiuta, agisce in veste di soggetto privato, è altrettanto vero che la "struttura normativa" della tariffa notarile, la sua inderogabilità e gli altri principi che la regolano risentono della natura di pubblico ufficiale del notaio (che viene in considerazione nel momento in cui egli svolge la propria attività istituzionale), e delle esigenze di

incorruttibilità, terzietà ed imparzialità di cui si parla nel testo.

In passato, comunque, in giurisprudenza si era statuito che, "posto che l'art. 33, 2° comma, d. leg. 31 marzo 1998 n. 80 esclude dal novero della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie circa le prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi a favore dei singoli utenti, spettano al giudice ordinario le vertenze relative alla contestazione da parte di un privato della tariffa applicatagli dal notaio" (Cons. Stato 30 giugno 2003 n. 3876, in Cons. Stato, 2003, I, p. 1447).

La questione non deve essere, peraltro, confusa con quella affrontata dalla Corte di Giustizia europea in relazione a fattispecie in cui il notaio era un "dipendente statale", ipotesi nella quale si è riconosciuta all'onorario notarile natura di "imposta": cfr. Corte Giustizia CE 21 settembre 2000 n. 19/99, in Riv. not., 2002, p. 1286. Nessun dubbio, infatti, che tale qualificazione non competeva nell'ipotesi di notaio libero professionista, proprio per la natura di "compenso professionale" del relativo onorario: cfr. CATALLOZZI, La Corte di Giustizia ribadisce la natura tributaria degli onorari dei notai funzionari pubblici, in Riv. not., 2002, p. 1286.

---

scapito degli acquirenti delle singole unità immobiliari (clienti "deboli", con cui non è difficile "contrattare" una parcella più elevata, soprattutto se il costruttore provvede a "convogliarli" presso il medesimo notaio anche mediante opportune clausole di scelta del notaio contenute nei contratti preliminari, precludendo quindi la scelta di altri professionisti). In un caso del genere, non è difficile neanche immaginare una tendenziale "accondiscendenza" del medesimo notaio rispetto al costruttore, e quindi una minore attenzione alle esigenze di tutela degli acquirenti quali contraenti deboli e meno informati. Non che fatti del genere non si siano verificati, a livello patologico, fino ad oggi: evidentemente, però, il fenomeno potrebbe moltiplicarsi esponenzialmente in un contesto di maggior "dipendenza economica" e di pregiudicato "decoro e prestigio" dell'istituzione notarile, generato da un'ipotetica liberalizzazione tariffaria. L'esperienza, insomma, dimostra come il notaio "più disinvolto" nel senso suindicato sia poi colui che è più "permeabile" a pressioni esterne, e la cui imparzialità e terzietà - nello svolgimento dell'attività istituzionale - sono più a rischio.

In secondo luogo, non può non evidenziarsi come il notaio sia soprattutto un pubblico ufficiale, che deve costantemente mediare tra l'interesse dello Stato, che gli ha delegato una funzione pubblica, e l'interesse del privato contraente. Una tale delicata opera di mediazione - che si svolge anche oltre il controllo di legalità imposto al notaio dall'art. 28 della legge notarile - è possibile solo se il notaio è economicamente indipendente; è, invece, tanto più compromessa quanto più il notaio dipende dal cliente per la sua sopravvivenza economica. Ecco la ragione profonda per la quale il notaio non può essere, sotto il profilo tariffario, equiparato ad altri professionisti: perché - mentre ad esempio il commercialista o l'avvocato devono avere quale unica stella polare l'interesse del proprio cliente - il notaio deve perseguire anche l'interesse oggettivo dell'ordinamento, oltre quello soggettivo delle parti, ed una tariffa adeguata (e nel contempo rigida) assicura la necessaria serenità e imparzialità del pubblico ufficiale (9). Sempre per fare qualche esempio, il notaio ha un "dovere di lealtà" verso l'ordinamento che gli impedisce di progettare a beneficio del proprio cliente l'elusione di norme tributarie; così come è censurabile l'operato del notaio che consigli al proprio cliente la simulazione del prezzo di una compravendita, per fini di risparmio fiscale. Ma, anche fermandosi all'ambito dello stretto controllo di legalità richiesto dall'art. 28 L.N., è evidente come questo compito possa essere svolto in modo tanto più efficiente, quanto minore è la "dipendenza economica" del notaio rispetto al proprio cliente, e quindi la sua possibilità di rifiutare il ricevimento o l'autenticazione di atti che appaiono in contrasto con le esigenze dell'ordinamento. Chiunque abbia esperienza di notariato sa che esiste una vasta "zona grigia", rappresentata da fattispecie in evidente odore di illegalità, ma forse non pacificamente sanzionabili per violazione dell'art. 28 della legge notarile. Ebbene, il notaio può svolgere serenamente il proprio compito di tutore della legalità - e quindi dell'interesse pubblico - nonostante le pressioni dei propri clienti, solo se gli è assicurata una sicurezza economica, sufficiente per metterlo

al riparo da tali pressioni; è facile immaginare cosa potrebbe accadere in un contesto in cui il notaio avesse, invece, un bisogno economico di "stipulare" ad ogni costo.

Si consideri, in terzo luogo, che la prestazione notarile non si esaurisce nel certificare e dar forma ad un negozio giuridico tra privati, ma immette nella circolazione giuridica un "titolo", produttivo di rilevanti effetti riguardo ai terzi ("esternalità", nel linguaggio dell'analisi economica del diritto **(10)**), e si differenzia quindi, sotto tale decisivo profilo, dalle prestazioni di altri professionisti. La "corsa al ribasso" del prezzo della prestazione notarile, con l'inevitabile ricaduta sulla qualità della relativa prestazione, produrrebbe i propri negativi effetti non solo nei confronti delle parti dell'atto, ma - inevitabilmente - anche nei confronti dei terzi. Un notaio incentivato dalle logiche di mercato a praticare "prezzi stracciati" per "competere" sarebbe contemporaneamente indotto a stipulare la maggior quantità di atti possibile, sacrificando inevitabilmente la relativa qualità, il che però in questo caso - a differenza che per altre prestazioni professionali - rischierebbe di immettere nella circolazione giuridica "titoli" viziati, con rischi quindi non limitati alle parti ma riguardanti il traffico giuridico e quindi i terzi. Il "principio della domanda", proprio dell'economia di mercato riesce a conciliare qualità del prodotto e prezzi contenuti grazie alla possibilità, da parte dell'acquirente del medesimo

(9) Cfr., per tali riflessioni, PETRELLI, La tariffa notarile e la funzione pubblica del notaio, in Vita not., 2006, 1, p. 449 ss.

(10) Sul concetto di "esternalità", cfr. per tutti DENOZZA, Norme efficienti, Milano 2002, p. 28 ss.; COOTER-MATTEIMONATERI-PARDOLESI-ULEN, Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile, Bologna 1999, p. 170 ss.

prodotto, di valutare la suddetta qualità; ma non funziona più allorché la qualità non sia chiaramente percepibile da parte dell'utente. Quest'ultima situazione è proprio quella che si verifica in relazione alle prestazioni notarili, stanti le vistose *asimmetrie informative* che caratterizzano il rapporto notaio-cliente, e che rendono difficilmente comprensibile da parte di quest'ultimo la qualità della prestazione ottenuta: il "consumatore" dei servizi notarili molto spesso non coglie la rilevante complessità della funzione di adeguamento demandata al notaio, per non parlare della difficoltà delle prestazioni preliminari e di quelle successive al ricevimento dell'atto, ed è portato a considerare "fungibile" il servizio reso da qualsiasi notaio. In queste condizioni, l'asimmetria informativa - in presenza di una liberalizzazione tariffaria - genererebbe il "mercato dei preventivi", nel quale verrebbe premiato il notaio più disinvolto, meno attento alla qualità della prestazione e più propenso a guadagnare "sulla quantità" degli atti. A scapito della personalità della prestazione, della rigorosa personale indagine della volontà delle parti richiesta dall'art. 47, comma 2, della legge notarile, e del diligente adempimento di tutte le attività preparatorie e successive alla stipula, spesso decisive al fine di confezionare un buon "prodotto notarile", idoneo a costituire un "titolo sicuro" per la successiva circolazione giuridica.

In quarto luogo, si pongono, in relazione ai compensi connessi all'esercizio della pubblica funzione notarile, esigenze di *imparzialità (11)*, e quindi di *uniformità a parità di prestazioni rese* (fatte salve le differenti esigenze locali) e di *correttezza*, le stesse che impediscono al notaio di percepire compensi superiori a quelli stabiliti dalla tariffa notarile (pena l'applicazione delle sanzioni ex art. 80 della legge notarile). Questa esigenza appare difficilmente compatibile con un compenso "elastico" e "contrattabile", che sarebbe in radicale contrasto con la natura pubblica del servizio reso. Così come è impensabile "contrattare" il prezzo di un certificato richiesto ad un ufficio pubblico, allo stesso modo non può in alcun modo ritenersi compatibile con le suddette esigenze di imparzialità - sottese ad ogni prezzo di un pubblico servizio - un regime di libera contrattazione del prezzo della prestazione notarile, con le inevitabili sperequazioni cui la stessa darebbe luogo, in evidente odore di *incostituzionalità* per violazione del *principio di uguaglianza* oltre che di quello dell'imparzialità, proprio di ogni Ufficio della

Repubblica. Oltretutto, una contrattazione rimessa alle logiche del mercato condurrebbe, inevitabilmente, all'applicazione di tariffe maggiorate proprio nei confronti dei clienti più "deboli", meno avveduti, o nei confronti dei clienti maggiormente fiduciosi nella correttezza del notaio. Chi si avvantaggerebbe, allora, di tale liberalizzazione tariffaria? Soprattutto il notaio che, violando le norme deontologiche, opera abitualmente servendosi di "collettori di clientela", o "procacciatori di affari" **(12)**: i quali, come dimostra l'esperienza, spesso riescono a convincere i propri clienti a recarsi dal notaio con cui hanno stipulato "accordi" illeciti, a prescindere dalla richiesta di qualsiasi preventivo di spesa. Cosicché il medesimo notaio, libero ipoteticamente di praticare qualsiasi prezzo al ribasso ai propri "clienti forti" e "collettori di clientela", avrebbe poi buon gioco nel rifarsi a scapito dei "clienti deboli", convogliati presso di lui dal procacciatore di affari. Con buona pace del principio, solennemente espresso dall'art. 2 del d.l. n. 223/2006, della *libertà di scelta del cittadino consumatore*.

Nell'ordinamento del notariato esiste, infine, una disposizione il cui funzionamento potrebbe provocare un vero e proprio "corto circuito" in presenza

di una regola che rimettesse la determinazione del compenso ad un accordo tra notaio e cliente: l'art. 28, ultimo comma, della legge notarile dispone che "il notaio può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto". Cosa accadrebbe in presenza di una ipotetica disposizione di legge che rimettesse all'accordo tra notaio e cliente la determinazione del compenso dovuto per il ricevimento o l'autenticazione di un atto? Nel caso in cui il cliente insistesse per ottenere la stipula dell'atto nonostante il mancato raggiungimento dell'accordo, potrebbe il notaio rifiutarsi di stipulare? E sarebbe ammissibile sistematicamente,

---

(11) Sulla imparzialità come valore fondante della funzione notarile in quanto funzione pubblica, cfr. CELESTE, *Riflessioni sull'imparzialità del notaio*, in *Notariato*, 2005, p. 283; CELESTE, *L'imparzialità del notaio: garanzia dell'ordine contrattuale*, in *Atti del XXIV Congresso internazionale del notariato latino*, Milano 2004, p. 3.

(12) Sull'illiceità del comportamento del notaio che si avvalga di "procacciatori di affari" - illiceità recentemente ribadita dall'art. 147 L.N., come novellato dall'art. 30 del d. lgs. n. 249/2006 - cfr. tra le tante Cass. 4 dicembre 2002 n. 17202, in *Foro it.*, 2003, I, c. 798; Cass. 24 luglio 1996 n. 6679, in *Notariato*, 1997, p. 116; Cass. 16 febbraio 1995 n. 1698, in *Vita not.*, 1995, p. 952; Cass. 24 marzo 1995 n. 3427, in *Notariato*, 1995, p. 447; Cass. 29 novembre 1991 n. 12883, in *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Notaio*, n. 22; Cass. 21 giugno 1989 n. 2947, in *Riv. not.*, 1989, p. 1178; Cass. 20 dicembre 1985 n. 6545, in *Riv. not.*, 1986, p. 183.

---

ed auspicabile sotto il profilo assiologico, subordinare al raggiungimento di tale accordo

l'espletamento della pubblica funzione notarile? Domande retoriche, probabilmente **(13)**. Alle quali, peraltro, il vigente ordinamento sembra fornire una risposta univoca, con il superamento del principio dell'"accordo" (contenuto nell'art. 2233, comma 1, c.c.) da parte della disposizione speciale contenuta nell'art. 74, comma 2, L.N. (a norma del quale "gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaio sono determinati dalla tariffa"); e con l'impostazione di una struttura "rigida" della suddetta tariffa, che non può non essere estesa anche ai compensi "strettamente connessi alla pubblica funzione", quali per l'appunto quelli dovuti ex art. 30 T.N.

In definitiva, una ipotetica "liberalizzazione" che investa la tariffa notarile sarebbe stravolgente (non di una realtà reddituale, che probabilmente i meccanismi del "mercato" consentirebbero ai notai più "abili" di salvaguardare o forse di incrementare, ma) dell'assetto complessivo della funzione notarile: l'analisi sopra condotta dovrebbe aver dimostrato l'esistenza di una *serie di ricadute del profilo tariffario sull'esercizio della pubblica funzione, che impongono la necessaria identità tra compenso minimo e compenso massimo, e quindi in definitiva la "rigidità" della tariffa notarile*.

L'esistenza di tale interesse generale fa sì che - a differenza di altre tariffe professionali **(14)** - quella notarile sia *inderogabile anche nei rapporti tra notaio e cliente (da cui la nullità, ex art. 1418 c.c., del patto in deroga, contenuto nel contratto d'opera professionale; nullità richiamata anche dall'art. 34, comma 1, t.n.)*, nella misura in cui remunera prestazioni connesse alla pubblica funzione **(15)**. Inderogabilità che non riguarda, invece, il compenso per prestazioni professionali non connesse alla pubblica funzione (ad esempio, prestazioni di mera consulenza): l'art. 34, comma 2, della tariffa notarile, rinvia espressamente all'art. 2233 c.c., e quindi innanzitutto all'accordo tra notaio e cliente per la determinazione del compenso professionale (la cui determinazione è rimessa alla tariffa solo in difetto di tale accordo).

Anche la violazione dei criteri di massima stabiliti dai consigli distrettuali per l'applicazione dell'art. 30 della tariffa comporta illecito disciplinare: oltre all'art. 147, lett. c), della legge notarile (che si riferisce ora anche ai "compensi"), il Capo III, Sezione I, n. 17, del codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del notariato con deliberazioni n. 1/1625 del 25 marzo 2004 e n. 4/1628 del 15 aprile 2004 (in *Suppl. ord. n. 91 alla G.U. n. 110 del 12 maggio 2004*), qualifica infatti espressamente come fattispecie di illecita concorrenza, rilevante ai sensi del suddetto art. 147, "la percezione o enunciazione di onorari, diritti, accessori e compensi in misura inferiore a quella stabilita dalla tariffa notarile secondo i criteri applicativi dei Consigli notarili".

#### 4. Pubblica funzione e riduzioni tariffarie.

E' proprio nell'ottica della pubblica funzione che si giustificano le riduzioni degli onorari notarili, previste da numerose leggi speciali **(16)**; come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, le suddette riduzioni "trovano il loro fondamento nel fatto che, com'è ben noto, l'attività del notaio consiste nell'esercizio di una pubblica funzione, e che la determinazione degli onorari, di competenza del legislatore, è diretta non soltanto a stabilire la remunerazione del professionista, ma a fissare il prezzo del pubblico servizio svolto dal notaio, in relazione alle

---

(13) I rilievi effettuati nel testo partono dal presupposto, pacifico in giurisprudenza ed in dottrina, che l'art. 28, ult. comma, della legge notarile, operi nella fase antecedente l'assunzione dell'incarico ad opera del notaio, e non nella successiva fase esecutiva; la Suprema Corte ha infatti, in più occasioni, affermato che - una volta assunto l'incarico, il notaio non può interrompere la propria prestazione a causa del mancato pagamento di onorari e spese: Cass. 25 maggio 1981 n. 3433, in Vita not., 1982, p. 865; Cass. 22 febbraio 1979 n. 1148, in Riv. not., 1979, p. 901.

(14) Relativamente ad alcune tariffe professionali, quali quella dei geometri, la giurisprudenza ha ritenuto che l'accordo tra professionista e cliente, in deroga alla tariffa, dia luogo solamente a conseguenze disciplinari, ma non sia nullo ex art. 1418 c.c., trattandosi di norme poste nell'interesse della categoria professionale, e non dell'interesse generale: Cass. 9 ottobre 1998 n. 10064, in Giust. civ., 1999, I, p. 732; Cass. 16 gennaio 1986 n. 224, in Foro it., 1986, I, c. 1575.

(15) In passato taluno aveva invece ritenuto che la riduzione degli onorari notarili fosse rilevante solo ai fini disciplinari, ma non comportasse nullità dell'accordo in deroga tra notaio e cliente: MUSOLINO, Il compenso della prestazione professionale fra autonomia negoziale, tariffe e regole di concorrenza, in Riv. not., 2001, p. 100. Contra, per l'inderogabilità anche sul piano civilistico, BOERO, La legge notarile commentata, II, cit., p. 517; Cass. 19 febbraio 1981 n. 1039, in Vita not., 1980, p. 1275.

(16) Cfr. sul punto PETRELLI, In tema di riduzione degli onorari notarili (parere pro veritate), in Riv. not., 2006, p. 619 ss.

---

esigenze del servizio stesso e agli interessi della generalità di coloro che dell'attività notarile debbono servirsi. E' pertanto perfettamente legittimo che, in questa determinazione affidata alle valutazioni del legislatore ordinario, questi tenga conto di particolari finalità sociali, quali che esse siano, purché non in contrasto con la Costituzione" **(17)**. Diversamente occorre concludere per i compensi professionali in senso stretto, che non attengono alla pubblica funzione (compensi che - è importante non dimenticarlo - costituiscono la giusta retribuzione del notaio quale lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione): come è stato esattamente rilevato, la riduzione di onorari non può applicarsi a tali compensi e rimborsi; essa "è razionalmente giustificata dal fatto che l'onorario costituisce nella sua essenza il prezzo di un servizio pubblico: in fondo l'accostamento delle riduzioni d'onorario ai benefici fiscali presuppone tutto ciò" **(18)**. Non è casuale, del resto, il fatto che nella legislazione speciale si rinvenano - oltre alle numerose riduzioni tariffarie specificamente previste per i notai - unicamente riduzioni di onorari degli avvocati (in connessione con la pubblica funzione di difesa dagli stessi svolta, e con l'interesse generale alla compressione del costo di determinati processi, in situazioni particolarmente meritevoli di tutela) **(19)**, e degli ausiliari del giudice (anche qui in connessione con le medesime esigenze di ordine pubblico) **(20)**.

Quale sarebbe la sorte di queste riduzioni tariffarie in un ipotetico panorama normativo in cui la tariffa notarile non fosse più inderogabile? Si potrebbe, forse, immaginare che la riduzione continui comunque ad operare, avendo come parametro di riferimento non il minimo, ma il massimo tariffario. Senonché, una conclusione del genere si rivelerebbe, ad un più attento esame, irrazionale: in un regime di libera contrattazione dei compensi, che per sua natura premia" il contraente forte e non certamente quello debole, verrebbero a crearsi sperequazioni del tutto incompatibili con la ratio della stessa riduzione tariffaria. Si potrebbero, ad esempio, creare situazioni concrete tali da portare ad una riduzione di compensi, nei confronti del contraente "forte", o "abile nella contrattazione", maggiore rispetto a quella garantita dalla riduzione tariffaria fissata per legge (ed operante, sempre ipoteticamente, sui massimi). Un sistema del genere sarebbe fortemente sospetto di incostituzionalità, per difetto di ragionevolezza e per violazione del principio di uguaglianza (che sarebbe certamente violato se si consentisse un trattamento deteriore proprio alle situazioni maggiormente meritevoli di tutela) **(21)**.

Non solo. Le riduzioni di onorario in commento si inseriscono organicamente in un sistema tariffario che assicura al notaio professionista la giusta remunerazione per le prestazioni lavorative effettuate garantendogli una retribuzione minima in relazione alle fattispecie "ordinarie", non meritevoli cioè della suddetta riduzione: il fatto che il notaio sia obbligato a ricevere o autenticare atti con onorario ridotto (a volte la riduzione arriva fino al 90% degli onorari normalmente applicabili) si giustifica proprio in un quadro complessivo che consente - per le esigenze connesse all'esercizio della pubblica funzione e della salvaguardia di interessi generali - di svolgere alcune prestazioni anche al limite della remuneratività. Ma le suddette riduzioni non avrebbero, invece, alcuna giustificazione razionale in un sistema totalmente rimesso alla logica del mercato, che per sua natura esige una totale libertà di determinazione

---

(17) Corte Cost. 7 luglio 1964 n. 75, riportata in SERPI, *Il notariato nella giurisprudenza*, Padova 1972, p. 366 ss.; FALZONE-ALIBRANDI, *Onorari notarili ridotti*, in *Dizionario enciclopedico del notariato*, III, Roma 1977, p. 180 ss.

(18) FALZONE-ALIBRANDI, *Onorari notarili ridotti*, cit., p. 182. Cfr. anche, nel medesimo senso, PETRELLI, *In tema di riduzione degli onorari notarili (parere pro veritate)*, loc. ult. cit. 19 Cfr., in particolare, l'art. 1 del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585; e l'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(20) Cfr. l'art. 118 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; e l'art. 52 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.

(21) Quello della ragionevolezza è uno dei principali parametri alla luce dei quali la giurisprudenza costituzionale opera il controllo di legittimità delle leggi: cfr., su tale criterio, AA.VV., *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica*, a cura di Maniaci, Milano 2006; D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano 2005; LA TORRESPADARO, *La ragionevolezza nel diritto*, Torino 2002; AA.VV., *Ragionevolezza e interpretazione*, in *Ars interpretandi*, 2002; MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano 2001; BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano 1992; PALADIN, *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. dir., Aggiornamento, I*, Milano 1997, p. 898; LUTHER, *Ragionevolezza delle leggi*, in *Digesto discipline pubblicistiche, XII*, Torino 1997, p. 341; CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enc. giur. Treccani, XXV*, Roma 1994; NIRO, *Il controllo della ragionevolezza delle scelte del legislatore*, in *Foro it.*, 1998, V, c. 357; TOSI, *Spunti per una riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1993, p. 545.

---

dei corrispettivi non solo verso il basso, ma anche verso l'alto. Mentre la tariffa notarile è - rispetto ad altre tariffe professionali - "calmierata" e quindi contenuta, proprio in considerazione della sua stretta attinenza alla pubblica funzione esercitata.

*Sembra, quindi, doversi concludere nel senso che le riduzioni tariffarie, per essere "ragionevoli", e quindi costituzionalmente legittime, non possano che operare sugli onorari dovuti per lo svolgimento della pubblica funzione (che funzionano sia da "minimi" che "massimi" di tariffa), e che quindi non siano compatibili con un sistema di libera contrattazione delle tariffe.*

Lo stesso d.l. 4 luglio 2006, n. 223, che ha introdotto - all'art. 2, comma 1, lett. a) - il principio di libera contrattazione delle tariffe per le prestazioni libero-professionali, prevede - all'art. 35, comma 21, una riduzione della tariffa notarile (nella misura del 30%, relativamente alle cessioni di immobili abitativi per le quali venga effettuata l'opzione c.d. prezzo-valore, ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005). Per quanto sopra detto, e come precedentemente chiarito (22), non sembra dubbio che tale riduzione debba operare sull'onorario di repertorio, che è onorario prefissato in misura rigida non solo nell'importo massimo, ma anche in funzione di minimo inderogabile.

##### 5. Tariffa notarile e diritto comunitario.

L'inderogabilità della tariffa notarile non trova ostacoli - ed è questo un punto di rilevante importanza, per quanto si dirà nel prosieguo - nella *normativa comunitaria a tutela della libertà di stabilimento, di prestazione di servizi e della concorrenza*, che non riguarda i notai. Ciò, per quanto riguarda la *libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi*, dall'art. 45 del Trattato CE, e dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, 41° "Considerando" (in G.U.C.E. n. L255 del 30 settembre 2005), che escludono espressamente dall'ambito di applicazione delle relative norme comunitarie le attività che "partecipano dell'esercizio di pubblici poteri", come quella del notaio. Nella medesima direzione si muove il progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. *direttiva Bolkestein*), presentata dalla Commissione: mentre l'art. 16 della proposta di direttiva impedisce agli Stati membri di restringere la libera circolazione dei

servizi, in particolare imponendo al prestatore dei servizi medesimi di essere stabilito sul loro territorio, e vietando al medesimo prestatore di porre il proprio ufficio o studio in un altro Stato, il successivo articolo 17 dichiara inapplicabili le suindicate disposizioni agli "atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio".

Quanto al *diritto comunitario della concorrenza*, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ammesso la disapplicazione delle stesse in presenza di un prevalente *interesse pubblico* (23). Gli artt. 81 e 82 del Trattato CE vietano gli "accordi tra imprese" o tra "associazioni di imprese" e le pratiche concordate che possano "pregiudicare il commercio tra Stati membri", e che siano idonei a "impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune"; vietano altresì lo "sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso", sempre nella misura in cui "possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri". La giurisprudenza

---

(22) PETRELLI, In tema di riduzione degli onorari notarili (parere pro veritate), cit., p. 619 ss.

(23) Cfr. le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia CE, M. Poiras Maduro, presentate il 26 gennaio 2006, nella causa C-94/04+C-202/04, paragrafi 60 e seguenti, relativamente alla tariffa forense: "sebbene il tariffario forense stabilito dalla normativa in questione sia applicabile senza distinzioni agli avvocati stabiliti in Italia e a quelli stabiliti in altri Stati membri che intendano fornire servizi in Italia, esso crea restrizioni alla libera prestazione dei

servizi in vari casi, nei quali gli avvocati del secondo gruppo sono posti in una situazione meno favorevole rispetto ai loro colleghi italiani"; ciò perché "il tariffario è elaborato tenendo conto soltanto della situazione degli avvocati italiani, senza considerare le situazioni internazionali". Inoltre, "gli onorari minimi fissati nel tariffario impediscono agli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana di fornire in tale Stato servizi legali a prezzi inferiori a tali minimi, anche avendone la possibilità, ad esempio grazie alla propria specializzazione in uno specifico settore"; con l'ulteriore conseguenza che "i cittadini italiani che desiderano utilizzare i servizi di un avvocato stabilito in un altro Stato membro non possono beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato comune", e da ciò la conclusione che "gli onorari minimi costituiscono dunque una restrizione alla libera prestazione dei servizi, in quanto annullano il vantaggio concorrenziale degli avvocati stabiliti fuori d'Italia". Nulla di ciò, come si è detto, può configurarsi in relazione alla professione notarile, stante l'esclusione del principio di libera circolazione e di libera prestazione dei servizi per i notai.

---

comunitaria, peraltro, esclude il contrasto delle tariffe professionali - e della relativa inderogabilità - con la suddetta disciplina laddove le medesime tariffe siano approvate (come avviene per quella notarile) con provvedimento statale, che non si limiti a ratificare la proposta proveniente dall'ordine professionale, ma al contrario sottoponga la fattispecie ad un controllo di merito, diretto alla tutela dell'interesse pubblico (24). Si potrebbe porre la questione se la tariffa notarile, nella componente rappresentata dal compenso ex art. 30 del d.m. 27 novembre 2001 (alla cui concreta determinazione concorre una deliberazione del consiglio notarile distrettuale), possa essere considerata quale risultante di un "accordo tra imprese" nell'accezione della normativa comunitaria (25): si tratta, peraltro, di impressione infondata, solo che si consideri la circostanza per cui i consigli notarili si limitano a stabilire dei "criteri di massima" (sul cui significato, v. infra), per la determinazione in concreto del compenso ex art. 30, nell'ambito di minimi e massimi fissati da una norma statale (l'art. 30 medesimo, che per l'appunto stabilisce la misura massima del compenso ivi contemplato in cifra pari a tre volte l'onorario d'atto) (26). Senza tener conto del fatto che la rilevanza esclusivamente locale di tale provvedimento del consiglio notarile distrettuale non sarebbe idonea a falsare il gioco della concorrenza, come ha perspicuamente affermato e dimostrato una recente giurisprudenza (27).

La compatibilità del principio di inderogabilità della tariffa notarile con il diritto comunitario discende, peraltro, da una considerazione di carattere più generale: essendo inapplicabili al notaio le disposizioni comunitarie sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, non esiste in radice la possibilità che un notaio di un altro Stato membro dell'Unione europea svolga la propria attività professionale in Italia, e non può per tale motivo configurarsi un problema di "concorrenza a livello comunitario" tra notai di Stati membri diversi. E', certamente, possibile che un notaio straniero, pur operando nel proprio Stato di origine, rediga un atto che produce i propri effetti nell'ordinamento giuridico italiano (ad es., trasferimento di immobile sito in Italia, costituzione di società di diritto italiano, ecc.); ma, a ben vedere, neanche questa fattispecie può dar luogo ad un fenomeno di "concorrenza" tra notai di Stati diversi. Infatti, pur operando nell'ordinamento italiano la regola della libera circolazione degli atti notarili in ambito internazionale, e del c.d. principio di equivalenza dell'atto notarile straniero a quello italiano (28), occorre rilevare che l'art. 106, n. 4, della legge notarile, richiede il

---

(24) Cfr. Corte Giustizia CE, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino (Racc. pag. I-1529); Corte Giustizia CE, sentenze 3 dicembre 1987, causa 136/86, BNIC/Aubert (Racc. pag. 4789, punto 23), e 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3851), Arduino, cit., punto 35, e ordinanza 17 febbraio 2005, causa C-250/03, Mauri (Racc. pag. I-1267, punto 30); conclusioni dell'avvocato generale Léger, presentate nella causa Arduino, cit., paragrafo 91, e dell'avvocato generale Jacobs, presentate nella causa C-67/96, Albany (sentenza 21 settembre 1999, Racc. pag. I-5751, paragrafo 184). Cfr. anche, sul punto, TICOZZI, Il compenso del professionista intellettuale: autonomia contrattuale tra tariffe inderogabili e disciplina comunitaria antitrust, in Contratto e impresa, 2003, p. 736; ed in Autonomia contrattuale e diritto privato europeo, a cura di Sicchiero, Padova 2005, p. 35 ss.; MUSOLINO, Il compenso della prestazione professionale fra autonomia negoziale, tariffe e regole di concorrenza, cit., p. 85 ss.; LAURINI, Tariffe professionali e libera concorrenza, in Notariato, 1995, pp. 105 ss.

(25) In tal senso, cfr. SENIGAGLIA, Diritto antitrust e potere di autodeterminazione tariffaria nel mercato delle professioni intellettuali, in Nuova giur. civ., 2006, II, p. 200 ss.

(26) PETRELLI, La tariffa notarile e la funzione pubblica del notaio, cit., p. 449 ss.

(27) App. Milano 19 novembre 2003, in Riv. not., 2004, p. 1008, con nota di CASU, ed in Federnotizie, 2004, p. 85 ss., secondo cui "le deliberazioni adottate dai consigli distrettuali

notarili ai sensi degli art. 30 e 34 della tariffa notarile non configurano misure confliggenti con l'art. 81 trattato CE, costituendo intese non riguardanti tutto il territorio dello stato, ma a carattere esclusivamente locale e di portata territorialmente circoscritta, finalizzate a consentire, in presenza di prestazioni aggiuntive non rientranti nella normalità delle funzioni ivi disimpegnate dal notaio, una perequazione della tariffa nazionale alle particolari condizioni socio-economiche di quel determinato distretto". Nello stesso senso, Trib. Bologna 18 maggio 2005 n. 37 (inedita), secondo cui è irrilevante, ai fini dell'applicazione del compenso ex art. 30 e 34 T.N., la giurisprudenza comunitaria in materia di tariffe professionali, "in quanto essa ha ad oggetto i limiti di validità e vincolatività di un sistema tariffario applicato nell'intero territorio di uno Stato membro, laddove lo scostamento contestato al Notaio .... è in relazione ad un sistema tariffario solo locale, inidoneo in quanto tale a determinare posizioni "di cartello" censurate dalla giurisprudenza comunitaria".

(28) Sul principio di equivalenza degli atti notarili stranieri a quelli italiani, BALLARINO, Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Nuove leggi civ. comm., 1995, p. 1034; BISCOTTINI, Diritto amministrativo internazionale, I, Padova 1964, p. 151-152; PICCOLI-RUOTOLO-VELLETTI, La circolazione degli atti notarili nello spazio giuridico europeo e la riforma del diritto internazionale privato, in Riv. not., 1996, p. 1377; REVILLARD, Droit international privé et pratique notariale, Paris 2001, p. 354-355; U.I.N.L., La libre circulation des actes juridiques dans la communauté européenne, Edition de la Fondation pour la Promotion de la science notariale, Amsterdam 1994; AA.VV., Valore ed effetto di un documento estero ricevuto da un notaio, in Atti del XX Congresso internazionale del notariato latino, Roma 1992; DROZ, Problèmes soulevés par l'établissement, en Angleterre ou aux Etats-Unis, d'un mandat d'hypospèque sur un immeuble français, in Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida, Dalloz, Parigi 1991, p. 93 ss.; DROZ, Regards sur le droit international privé comparé, in Recueil des cours, 1991, IV, p. 371 ss.; DROZ, L'activité notariale internationale, in Recueil des cours, 1999, p. 60 ss., 97 ss.; FRANCESCAKIS, in Revue critique, 1958, p. 515 ; FRANCESCAKIS, in Revue critique, 1953, p. 372.

previo deposito negli atti di un notaio italiano degli atti notarili stranieri, ai fini della loro esecuzione in Italia **(29)**: tale deposito, finalizzato tra l'altro a rendere possibile il controllo di legalità alla luce dell'ordinamento interno **(30)**, comporta, sul piano sostanziale, la necessità di intervento di un notaio italiano anche laddove sia già intervenuto, per la medesima fattispecie, un notaio straniero; e, sul piano tariffario, l'applicazione di un ulteriore onorario da parte del notaio italiano **(31)** (quest'ultimo legittimato, oltre che dalla redazione del verbale di deposito, proprio dall'ulteriore e diversa prestazione consistente nella verifica di conformità all'ordinamento italiano); rendendo così evidente come - in dipendenza delle esigenze pubblicistiche connesse al controllo notarile di legalità, che impongono un secondo intervento notarile riguardo all'atto ricevuto all'estero - non possa neanche in questo caso prospettarsi un problema di "concorrenza" notarile in ambito comunitario.

Da quanto sopra discende, in definitiva, l'irrelevanza, sul piano del diritto comunitario della concorrenza, della normativa tariffaria notarile italiana; e la conseguente impossibilità di qualificare i consigli notarili distrettuali come "associazioni di imprese" ai suddetti effetti.

#### 6. Tariffa notarile e diritto interno in tema di concorrenza.

Potrebbe rilevare - nella valutazione di legittimità del principio di inderogabilità della tariffa notarile - il diritto interno *antitrust*? Qualcuno lo ha ritenuto **(32)**, senza però considerare alcune peculiarità della professione notarile, che la differenziano nettamente rispetto alle altre realtà libere professionali.

In primo luogo, il collegamento della tariffa notarile con la *pubblica funzione* esercitata dal notaio pone la tariffa medesima in una posizione di assoluta specificità. L'inderogabilità della tariffa notarile - quale risultante tra l'altro dall'art. 147 l.n. e dai principi generali suesposti - discende infatti da una *normativa speciale* (giustificata, come si è visto, dalla pubblica funzione esercitata dal notaio: cfr. supra, paragrafo 3), che deroga quindi alla normativa generale contenuta nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il punto merita, peraltro, una precisazione:

(29) Sul deposito notarile, ex art. 106, n. 4, L.N., RUSSO, Il deposito di atti esteri presso l'archivio notarile: normativa, formalità, spunti problematici, in Vita not., 1998, p. 586; BOERO, La legge notarile commentata, II, cit., p. 563 ss.; TONDO, Deposito presso notaio di atti esteri relativi ad immobili in Italia, in C.N.N., La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, II, Milano 1994, p. 281 ss.; TONDO, Atti esteri relativi a immobili in Italia, in Riv. not., 1992, p. 489; C.N.N. (estensore LOPS), In tema di deposito presso notaio di un atto estero, in Studi e Materiali, II, Milano 1990, p. 383; C.N.N. (estensore TONDO), Sull'uso in Italia di scritture private autenticate all'estero, in Studi e Materiali, I, Milano 1986, p. 94; C.N.N. (estensore TONDO), Procura estera da far valere in Italia, in Studi e Materiali, I, Milano 1986, p. 219; C.N.N. (estensore TONDO), Ancora sulla procura estera da far valere in Italia, in Studi e Materiali, III, Milano 1992, p. 239; TONDO, Controllo notarile su atti a rilevanza internazionale, in Riv. not., 1983, p. 80; TONDO, Deposito di atti esteri, in Vita not., 1980, p. 1050; FALZONE-ALIBRANDI, Atti esteri, in Dizionario Enciclopedico del Notariato, I, Roma 1973, p. 206; ARENIELLO, Aspetti notarili della procura estera, in Riv. not., 1995, p. 17; EBNER, Le funzioni notarili del conservatore degli archivi notarili, in Vita not., 1988, p. 434; C.N.N.,

Trascrizione nel P.R.A. di atti autenticati da notaio di San Marino, in Studi su argomenti di interesse notarile, IV, Roma 1969, p. 99; C.N.N., Ancora sul valore degli atti autenticati da notaio di S. Marino, in Studi su argomenti di interesse notarile, IV, Roma 1969, p. 105; BISCARETTI DI RUFFIA, Considerazioni sulla nuova legge in materia di pubblicità di atti formati all'estero, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1980, p. 554; BOCCHINI, Commento alla legge 13 marzo 1980 n. 73, in Nuove leggi civ. comm., 1980, p. 580; GALLO, La pubblicità degli atti esteri, in Studi su questioni di diritto ipotecario, Sanremo, 1964, p. 116.

(30) Come emerge, del resto, dal disposto dell'art. 12, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, a norma del quale "per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale".

(31) Ai sensi dell'art. 14 del d.m. 27 novembre 2001, "per l'atto di deposito prescritto dall'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono dovuti gli onorari graduali (con percentuale 50) o fissi corrispondenti al contenuto della scrittura".

(32) Cfr. SENIGAGLIA, Diritto antitrust e potere di autodeterminazione tariffaria nel mercato delle professioni intellettuali, cit., p. 200 ss.

---

occorre infatti, a proposito del diritto interno *antitrust*, distinguere tra normativa vigente e normativa *de iure condendo*. Sul piano del diritto vigente, la specialità della normativa notarile giustifica appieno - alla luce della ratio suesposta - la deroga alla disciplina generale contenuta nella legge n. 287/1990. *De iure condendo*, l'art. 21 della suddetta legge prevede il poterdovere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di individuare, e quindi segnalare al Parlamento ed al Governo, "i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale". Neanche sotto quest'ultimo profilo si pone, evidentemente, un ipotetico problema di contrasto della normativa notarile con il diritto della concorrenza, poiché - come già illustrato - ricorrono certamente in materia notarile importanti "esigenze di interesse generale" che giustificano l'inderogabilità della tariffa notarile e la disapplicazione del diritto della concorrenza nel relativo settore.

In secondo luogo, per quanto concerne l'art. 30 della tariffa notarile, quest'ultima disposizione - come già evidenziato a proposito della disciplina comunitaria in tema di concorrenza - non delega sic et *simpliciter* ai consigli distrettuali la determinazione dei compensi dovuti ai notai, ma attribuisce unicamente a questi ultimi il potere di determinare "criteri applicativi" - in connessione a profili di complessità della prestazione - di un *compenso che oscilla entro limiti fissati direttamente dalla norma statale*; la discrezionalità attribuita al consiglio distrettuale, ed il potere di "autodeterminazione tariffaria", si colloca quindi all'interno di una forbice preventivamente fissata dallo Stato, forbice all'interno della quale l'ordinamento, lungi dal consentire "intese anticoncorrenziali", reputa piuttosto di dover riferirsi all'operato di un ente pubblico, quale è il consiglio notarile, per la valutazione del "criterio ordinario" di applicazione del compenso ex art. 30 in dipendenza di una prestazione connotata da profili di difficoltà "mediamente ricorrenti", per l'appunto "di massima", e sempre puntando ad assicurare il soddisfacimento dell'interesse pubblico. Ne consegue l'inapplicabilità - all'attività dei consigli notarili distrettuali ex art. 30 t.n. - della disciplina delle intese restrittive della libertà di concorrenza, di cui all'art. 2 della suddetta legge.

#### 7. L'inderogabilità della tariffa notarile dopo il d.l. n. 223/2006 ed il d. lgs. n. 249/2006.

Qual è la sorte della disciplina sopra descritta, e dell'intera tariffa notarile, dopo l'emanazione del d.l. n. 223/2006? L'art. 2 di quest'ultimo provvedimento prevede, al comma 1, l'abrogazione delle "disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti", mentre al comma 2 fa salve "le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti". Si tratta di capire se una tale, generalizzata previsione possa essere ritenuta applicabile anche alla professione notarile. Nessun dubbio, innanzitutto, che l'impianto disciplinare del d.m. 27 novembre 2001 rimanga salvo, e ciò non solo con riferimento alla determinazione degli "onorari di repertorio" (sulla cui base si calcolano la tassa d'archivio ed i contributi dovuti alla Cassa ed al Consiglio nazionale del notariato, che quindi rimangono certamente dovuti come in passato), ma più in generale con riferimento all'intero complesso tariffario. La circostanza è confermata dalla precisazione, effettuata in sede di conversione dalla legge n. 248/2006: mentre nella versione originaria l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 223/2006 abrogava le disposizioni contenenti "la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime", nella versione definitiva l'abrogazione riguarda "l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime", e non le tariffe *tout court* (33).

Il dubbio investe, allora, soltanto la perdurante inderogabilità e rigidità della tariffa notarile. Ma anche qui, a ben vedere, il dubbio non ha ragione di

sussistere, perché - come rilevato dai primi autorevoli commentatori **(34)**, e come si è cercato di dimostrare anche nel presente lavoro - la specificità della pubblica funzione esercitata dal notaio connota in termini di assoluta specialità la tariffa notarile, rispetto alle altre tariffe riguardanti "attività libero professionali e

---

(33) Pone l'accento su tale modifica RAITI, Liberalizzazioni e tariffe professionali. Conversione in legge del "Decreto Bersani", in Notariato, 2006, p. 634.

(34) RAITI, Liberalizzazioni e tariffe professionali. Conversione in legge del "Decreto Bersani", cit., p. 634 ss.

---

intellettuali" (art. 2, comma 1, del d.l.), con conseguente prevalenza della normativa speciale rispetto a quella generale **(35)**.

L'interpretazione sopra proposta trova il proprio supporto anche nella lettera e nella ratio del d.l. n. 223/2006, con cui vengono adottate - art. 1 - "misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro". Per quanto specificamente riguarda l'abrogazione dei minimi tariffari, la stessa è disposta dal successivo articolo 2: "in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato". Ma come già rilevato, i suddetti principi comunitari non sono applicabili al notariato, posto che la normativa comunitaria espressamente esclude dal principio di libera circolazione i notai, quali soggetti che "partecipano dell'esercizio di pubblici poteri", con la conseguenza che un notaio straniero non potrebbe comunque esercitare la propria attività in Italia (e far concorrenza, quindi, ad un notaio italiano). Anche la libertà di scelta del cittadino consumatore, che deve essere certamente salvaguardata, non ha nulla a che fare con il prezzo della pubblica funzione, il quale non può che essere fissato dallo Stato, in modo uniforme e con criteri improntati al principio costituzionale di imparzialità. La "liberalizzazione di attività imprenditoriali" è già dubbio che possa riguardare le professioni intellettuali, ma certamente non può riguardare la pubblica funzione notarile, al pari di ogni altra pubblica funzione (sarebbe come voler liberalizzare ... la magistratura). Né si può opporre, a tale conclusione, l'affermazione - certo astrattamente condivisibile - che il legislatore nazionale potrebbe legittimamente dettare una disciplina maggiormente rigorosa, rispetto a quella imposta dal diritto comunitario: nel caso di specie, infatti, l'abrogazione dei minimi tariffari è disposta dall'art. 2 del d.l. n. 223/2006 mediante una disposizione che si dichiara espressamente "conforme" ai principi comunitari, ed attuativa dei medesimi; è quindi nell'ambito di questi principi comunitari, e non oltre, che la disposizione della legge nazionale deve operare. Ciò coerentemente, del resto, ad una duplice esigenza metodologica. In primo luogo, quella che attribuisce valore vincolante alle "formule enunciative, manifesti programmatici e dichiarazioni di scopo, con cui spesso si aprono gli articoli delle leggi contemporanee", che "vanno appuntolizzati come segni della "intenzione del legislatore" (se non addirittura come interpretazione autentica, che la legge compie di se stessa nell'atto di entrare in vigore)" **(36)**. In secondo luogo, il consolidato canone interpretativo che impedisce all'interprete di attribuire alle disposizioni normative contenute in fonti del diritto interno un significato diverso da quello risultante dalla lettera e dallo scopo delle fonti normative comunitarie relative alla materia considerata **(37)**.

---

(35) Del resto, l'art. 2 del d.l. n. 223/2006 affronta la questione della "liberalizzazione tariffaria" con riguardo alle attività libero professionali in generale, senza far riferimento a specifiche professioni, né dettare regole particolari per taluna di esse; come già del resto era avvenuto nell'ambito delle indagini conoscitive da parte dell'Autorità antitrust: cfr., ad esempio, la decisione dell'Autorità garante in data 1 dicembre 1994, n. 2523, riportata in Notariato, 2005, p. 209. E' interessante, peraltro, constatare come, al punto 14 di tale ultima decisione, si estenda la valutazione concorrenziale alle "restrizioni territoriali previste per l'esercizio di molte professioni liberali", precisandosi che dette limitazioni, che "potrebbero essere oggi in contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e prestazione di servizi, risultano, in altri settori dell'economia, tra gli impedimenti più gravi al libero gioco della concorrenza": la

circostanza che successivamente le medesime limitazioni territoriali siano state riconosciute legittime per il notariato (cfr. la direttiva n. 2005/36, sopra citata nel testo) è decisiva al fine di escludere l'attività notarile da quelle oggetto della valutazione concorrenziale in oggetto.

(36) IRTI, L'età della decodificazione, Milano 1999, p. 32 ss. Cfr. anche IRTI, Leggi speciali (dal mono-sistema al polisistema), in L'età della decodificazione, cit., p. 121; TARELLO, L'interpretazione della legge, Milano 1980, p. 68 ss.; QUADRI, Dell'applicazione della legge in generale, cit., p. 226 ss.

(37) Cfr., tra le altre, Corte Giustizia CE 22 maggio 2003 n. 462/99, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2004, p. 478; Corte giustizia CE 5 ottobre 2004 n. 397/01-403/01, in Foro it., 2005, IV, c. 23; Corte giustizia CE 27 giugno 2000, n. 240, 241, 242, 243, 244/98, in Foro it., 2000, IV, c. 413; Corte Giustizia CE 13 novembre 1990, n. 106/89, in Foro it., 1992, IV, c. 173. In dottrina v., tra i tanti, ROSSI, Rapporti fra norme comunitarie e norme interne, in Digesto discipline pubblicistiche, XII, Torino 1997, p. 367; FOIS, Rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma 1991; RONCHETTI, Obiettivo applicazione uniforme: contraddizioni e discriminazioni nella giurisprudenza comunitaria sulle direttive non trasposte, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 1998, p. 436 ss. Per quanto specificamente concerne le direttive in materia societaria, cfr. BORGIOIOLI, La nullità della s.p.a., Milano 1977, p. 121 ss., 358; DI MARCO, Armonizzazione delle normative in materia societaria nella Comunità Europea, in Impresa e società - Nuove tecniche comunitarie, Milano 1992; SALAFIA, L'attuazione delle direttive CEE in materia societaria, in L'attuazione delle direttive CEE in materia societaria, Milano 1988; PESCE, Società (direttive comunitarie in materia di), in Novissimo dig. it., Appendice, VII, Torino 1987, p. 290. Si è evidenziato che l'obbligo di interpretazione conforme vale per tutti gli organi degli Stati membri, nessuno escluso; e che essa si impone anche nei rapporti tra privati: MACCARRONE, Le fonti del diritto privato di origine comunitaria, in Riv. not., 2005, p. 978. Si è anche rilevato che il canone dell'interpretazione conforme può essere utilizzato per l'interpretazione delle norme nazionali d'attuazione di una direttiva anche se questa non è così precisa e incondizionata da giustificare il riconoscimento della sua efficacia diretta: DANIELE, Novità in tema di efficacia delle direttive comunitarie non attuate, in Foro it., 1992, IV, c. 173.

---

Il che discende dalla sovraordinazione gerarchica delle norme comunitarie rispetto a quelle interne, e comporta la necessità di un'interpretazione "adeguatrice", conforme alla lettera ed al significato della fonte sovraordinata, ogni qualvolta le disposizioni della legge nazionale si prestino a più di una interpretazione **(38)**. Tutto ciò conduce l'interprete, con un processo di "riduzione teleologica" **(39)** imposto dallo stesso testo normativo, a restringere la portata e l'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 223/2006 - nonostante il generico riferimento a tutte le attività "libero professionali" - in modo da circoscriverne l'operatività alle sole fattispecie in cui il diritto comunitario esige la salvaguardia della libertà di circolazione dei servizi e di concorrenza.

La specialità della professione notarile, sotto il profilo tariffario, è comprovata però anche dalla presenza di una recente, specifica disposizione legislativa, riguardante la tariffa notarile, contenuta nell'art. 147, lett. c), della legge notarile, nel testo modificato dall'art. 30 del d. lgs. n. 249/2006: recita, infatti, il suddetto articolo 147 che *"È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: .... c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procuratori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile"*. La norma esprime, chiaramente e direttamente, un chiaro giudizio di valore (rectius, disvalore) normativo, sanzionando il notaio che riduca onorari, diritti e compensi: essa presuppone, ovviamente, l'esistenza di una tariffa notarile (che è, attualmente, quella approvata con d.m. 27 novembre 2001), ma è dall'atto avente forza di legge (non dal decreto ministeriale) che si evince in via diretta il principio normativo di inderogabilità della suddetta tariffa (non si tratta, in altri termini, di "norma in bianco" **(40)**).

---

(38) Sull'interpretazione adeguatrice, al fine di rendere conforme la norma interpretata alle norme gerarchicamente sovraordinate, in omaggio al principio di conservazione degli atti normativi, cfr. per tutte Corte Cost. 25 ottobre 2000 n. 440, in Foro it., 2001, I, c. 40; Corte Cost. 25 giugno 1996 n. 216, in Nuovo dir., 1996, p. 893; Cass. 22 giugno 1983 n. 4272, in Giur. it., 1983, I, 1, c. 1798. In dottrina, cfr. GUASTINI, L'interpretazione dei documenti normativi, Milano 2004, p. 173 ss.; TARELLO, L'interpretazione della legge, cit., p. 146 ss., 336 ss.; VIOLA-ZACCARIA, Diritto e interpretazione, Roma-Bari 2004, p. 217 ss., 348 ss.; FROSINI, La lettera e lo spirito della legge, Milano 1998, p. 198 ss.; SORRENTI, L'interpretazione conforme a costituzione, Milano 2006, p. 64 ss.

(39) Sulla differenza tra la c.d. riduzione teleologica e l'interpretazione restrittiva, cfr. MENGONI, L'argomentazione orientata alle conseguenze, in Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano 1996, p. 93, nota 4.

(40) Il fenomeno delle "norme in bianco", essenzialmente diverso rispetto a quello descritto nel testo, è stato analizzato soprattutto in materie coperte da riserva di legge, come quella penale, e presuppone il rinvio - da parte della norma in bianco - ad un potere subordinato a quello legislativo per la determinazione di elementi normativi rilevanti per l'individuazione del fatto

tipico: in giurisprudenza cfr., tra le tante, Trib. Bari 24 ottobre 2003, in Foro it., 2004, II, c. 88; Corte Cost. 14 giugno 1990 n. 282, in Foro it., 1991, I, c. 3020, con nota di ALBEGGIANI, Riserva di legge e determinazione dei soggetti attivi di un reato proprio. A proposito dell'art. 147 L.N. occorre, allora, distinguere: è certamente "norma in bianco" quella contenuta nella lettera b), riferita al notaio che "viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato"; non lo sono, invece, quella contenuta nella lettera a), che si riferisce al notaio che "compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile", e quella contenuta nella lettera c), nella parte in cui sanziona il notaio che fa "illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi": in quest'ultima fattispecie, in particolare, la tariffa notarile "integra" la norma sanzionatoria solo ai fini della determinazione del quantum dei compensi, al di sotto dei quali non è consentito andare, non certo per l'individuazione degli elementi essenziali della fattispecie sanzionata (soggetti, e comportamento valutato come illecito).

---

Si tenga conto che l'abolizione dell'obbligatorietà delle tariffe professionali fisse o minime è stata disposta dall'art. 2 del d.l. n. 223/2006, entrato in vigore il 4 luglio 2006; che la modifica dell'art. 147 l.n., operata dal d. lgs. 1 agosto 2006 n. 249, è posteriore rispetto a tale abolizione; e che il d. lgs. n. 249/2006 è stato pubblicato, unitamente alla legge di conversione del d.l. n. 223/2006, sulla medesima Gazzetta ufficiale del giorno 11 agosto 2006. Nessun dubbio, comunque, che il nuovo testo dell'art. 147 l.n. prevalga su quello dell'art. 2 del d.l. n. 223/2006, e ciò non solo e non tanto quale *lex posterior*, ma soprattutto per la propria caratterizzazione in termini di *lex specialis* (41).

Con riferimento alla questione della posteriorità del d. lgs. n. 249/2006, e dei suoi rapporti con il criterio di specialità, è peraltro opportuno spendere qualche parola. Secondo l'orientamento che appare prevalente, la legge di conversione determina una novazione della fonte normativa già rappresentata dal decreto legge convertito, con la conseguenza che, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge di conversione, solo quest'ultima è da considerarsi come fonte normativa di riferimento (42). A questa stregua, la questione della prevalenza andrebbe formalmente posta riguardo alle disposizioni del d. lgs. n. 249/2006 rispetto a quelle della legge n. 248/2006, e non potrebbe probabilmente essere risolta con il criterio della posteriorità, posto che entrambe le fonti normative sono state pubblicate contestualmente, e addirittura la legge n. 248/2006 è stata promulgata successivamente, pur essendo entrata in vigore anteriormente (43). E tuttavia non può trascurarsi, sotto il profilo storico, che le disposizioni in materia tariffaria sono state dettate con provvedimento anteriore (il d.l. n. 223/2006). La circostanza assume peraltro rilievo decisivo ai fini del rilievo da assegnarsi al profilo della specialità della normativa notarile (rispetto a quella dedicata alle professioni intellettuali in genere): nel senso che detta circostanza rende sicuramente inoppugnabile l'argomento *lex specialis derogat legi generali*, il quale avrebbe forse potuto essere messo in

---

(41) I criteri di specialità e di posteriorità sono, unitamente a quello di gerarchia, i criteri risolutivi delle antinomie legislative: cfr. per tutti GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano 1998, p. 231 ss.; TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano 1980, p. 313 ss.; VIOLA-ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, cit., p. 227; KELSEN, *Diritto e logica*, in *L'analisi del ragionamento giuridico*, II, a cura di Comanducci e Guastini, Torino 1989, p. 73 ss.; GAVAZZI, *Delle antinomie*, Torino 1959, p. 81 ss. Sulla dialettica tra norme speciali e norme generali, cfr. in particolare IRTI, *Le leggi speciali fra teoria e storia*, in *L'età della decodificazione*, Milano 1999, p. 53 ss., 78 ss.; IRTI, *Leggi speciali (dal mono-sistema al poli-sistema)*, in *L'età della decodificazione*, cit., p. 113 ss.; MODUGNO, *Norme singolari, speciali, eccezionali*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano 1978, p. 506.

(42) Cfr. sul punto GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, cit., p. 556; PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna 1996, p. 259; Cons. Stato 10 luglio 1996 n. 943, in Foro it., Rep. 1996, voce Legge, n. 59. Per una valutazione più complessa, PITRUZZELLA, *La legge di conversione del decreto legge*, Padova 1989, p. 139 ss. In ogni caso, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, anche dopo la conversione in legge rimangono rilevabili i vizi propri del decreto legge, con particolare riferimento all'eventuale difetto dei presupposti di necessità e urgenza: MODUGNO, *Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto*, Torino 2002, p. 61; Cass. 6 aprile 2005 n. 7144, in Foro it., Rep. 2005, voce Elezioni, n. 50.

(43) Parte della dottrina ritiene che vi è concomitanza, sotto il profilo cronologico, di due provvedimenti normativi che siano pubblicati sulla medesima Gazzetta Ufficiale, a prescindere dal momento della rispettiva emanazione o promulgazione, o della relativa entrata in vigore: TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 233. Accogliendo questa ricostruzione, l'antinomia in oggetto non potrebbe essere risolta a mezzo del criterio cronologico. Altri fa piuttosto leva sulla data di promulgazione o emanazione (ritenuta decisiva ai fini della "perfezione" dell'atto normativo, e quindi per la risoluzione dell'antinomia derivante da due leggi contrastanti): PIZZORUSSO, *Metodologia dello studio del sistema delle fonti*, in *Le fonti scritte - Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino 1998, p. 42, p. 62, e p. 115; CICCONE, *Promulgazione e pubblicazione delle leggi*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano 1988, p. 125; Cons. Stato 26 aprile 2005 n. 1893, in Foro it., Rep. 2005, voce Legge, n. 34. Ove si accogliesse questo orientamento, dovrebbe concludersi nel senso che la legge 4 agosto 2006 n. 248 è *lex posterior* rispetto al d. lgs. 1 agosto 2006 n. 249, in quanto essa è stata promulgata successivamente. Alternativamente, si potrebbe evidenziare che la legge n. 248/2006 è entrata in vigore il 12 agosto 2006, mentre il d. lgs. n. 249/2006 è entrato in vigore il 26 agosto 2006; e quindi che, a prescindere dalla data della loro perfezione, il d. lgs. n. 249/2006 è *lex posterior* quanto alla sua entrata in vigore.

Peraltro, come meglio illustrato nel testo, la questione riguarda soprattutto l'interpretazione

della locuzione "leggi posteriori" nel contesto dell'art. 15 delle preleggi, e attiene quindi al dato formale del perfezionamento del procedimento di formazione degli atti normativi, che non assume invece particolare rilevanza nel rapporto norma speciale-norma generale.

---

dubbio, se non vi fosse stata la modifica dell'art. 147 l.n. (44). In altri termini: il fatto che il legislatore, dopo aver manifestato con il d.l. 223/2006 la volontà di abrogare i minimi tariffari per le professioni intellettuali, abbia con successivo provvedimento ribadito, con riguardo specifico ai notai, che gli stessi sono disciplinarmente sanzionabili se operano riduzioni di onorari, diritti e compensi, dimostra inequivocabilmente come sia prevalsa, nell'ottica del medesimo legislatore, la considerazione della assoluta specialità della funzione notarile e della relativa tariffa (caratterizzata da una ratio peculiare rispetto a quella della norma generale).

Peculiarità che, a questo punto, non può che determinare la risoluzione della (presunta) antinomia nel senso della prevalenza della norma speciale (45), anche perché nella dialettica norma speciale-norma generale non sembra aver particolare rilievo il problema "formale" sottostante la tematica dell'abrogazione della legge, e la connessa questione dell'interpretazione del termine "legge posteriore" nel contesto dell'art. 15 delle preleggi.

Sembra, infatti, che l'analisi - sviluppata da dottrina e giurisprudenza - circa il momento cui ricondurre la valutazione di anteriorità o posteriorità tra due atti normativi (alternativamente ravvisato nella rispettiva emanazione, promulgazione o pubblicazione) rilevi soprattutto nell'ottica interpretativa del suddetto art. 15 preleggi, che rinvia evidentemente ad un dato "formale", quello del perfezionamento del procedimento di formazione della legge. Nel caso in esame la questione si pone, invece, in modo significativamente diverso, poiché, astrattamente, il principio *lex specialis derogat legi generali* opera anche laddove la legge speciale sia anteriore alla legge generale. Il profilo della "posteriorità", allora, assume in questo contesto una diversa valenza: si tratta, innanzitutto, di verificare se la valutazione effettuata da parte del legislatore che ha posto la norma generale sia o meno successiva rispetto alla valutazione di chi ha posto in essere la norma speciale (e nella fattispecie in esame tale valutazione è evidentemente riconducibile al momento dell'emanazione del decreto legge, al quale la legge di conversione ha apportato modifiche marginali per ciò che concerne il profilo tariffario). Ma soprattutto, si tratta di valutare se sia configurabile un'abrogazione della legge speciale anteriore, ad opera della legge generale: la dinamica dei procedimenti legislativi in esame, come sopra illustrata, esclude decisamente una tale eventualità, poiché la disciplina speciale preesistente (contenuta, in particolare, negli artt. 74 e 147 della legge notarile) è stata

---

(44) In linea generale, "in virtù del criterio di specialità, si ritiene non che una delle due norme confliggenti sia invalida o abrogata, ma che una di esse - e precisamente la norma più generale - sia semplicemente derogata ad opera dell'altra. La norma (relativamente) più specifica fa eccezione a quella (relativamente) più generale; entrambe sono valide e vigenti, ma la norma generale non trova applicazione (è derogata) là dove è applicabile quella particolare" (GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., p. 226-227); l'assenza di un problema di abrogazione, quindi, non mette in gioco direttamente il criterio cronologico nel rapporto norma generale-norma speciale. I problemi nascono nel caso di norma generale posteriore rispetto alla legge speciale: in tale evenienza, il criterio *lex generalis non derogat priori speciali* è stato messo in discussione, quantomeno nella sua apparente assolutezza, facendosi rilevare da un lato la portata apparentemente incondizionata del criterio cronologico dettato dall'art. 15 delle preleggi; dall'altro lato, soprattutto, la necessità di verificare di volta in volta i limiti del principio di specialità alla stregua dell'intenzione del legislatore (successivo): GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., p. 240; RESCIGNO G.U., L'atto normativo, Bologna 1998, p. 108; QUADRI, Dell'applicazione della legge in generale, cit., p. 327 ss. La giurisprudenza, da parte sua, ha chiarito che "il principio *lex posterior generalis non derogat priori speciali*, che si giustifica per la migliore aderenza della norma speciale alle caratteristiche proprie della fattispecie oggetto della sua previsione, non può valere, e deve quindi cedere alla regola dell'applicazione della legge successiva, allorché dalla lettera e dal contenuto di quest'ultima legge si evince la volontà di abrogare la legge speciale anteriore, ovvero allorché la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva": Cons. Stato 19 gennaio 1998 n. 390, in Foro it., Rep. 1999, voce Legge, n. 49; Cass. 20 aprile 1995 n. 4420, in Foro it., Rep. 1995, voce Legge, n. 68. Tutti questi problemi non nascono nel caso in esame, nel quale l'emanazione, successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 223/2006, del d. lgs. n. 249/2006 evidenzia la chiara volontà del legislatore di far prevalere la disciplina speciale relativa ai notai: in altri termini, ciò che risulta decisivo, nel caso in esame, è la posteriorità del d. lgs. n. 249/2006 non tanto alla legge di conversione n. 248/2006, quanto piuttosto al d.l. n. 223/2006, e ciò in quanto non vengono in considerazione le ragioni legate al disposto dell'art. 15 delle preleggi, ma si tratta invece di evidenziare l'inequivocabile volontà del legislatore di far prevalere la legge speciale. Sotto questo profilo, assume anche rilevanza la contemporaneità e non posteriorità della legge n. 248/2006 rispetto al d. lgs. n. 249/2006.

(45) Rileva giustamente RESCIGNO G.U., L'atto normativo, cit., p. 107, che "quando la disposizione derogante segue nel tempo la disposizione derogata ... la intenzione del legislatore appare chiara (quella di creare una eccezione al caso più generale) e dunque si applicano ambedue le disposizioni, quella derogante alla fattispecie eccezionale, e quella derogata a tutte le fattispecie da essa previste salvo il caso eccezionale".

"rafforzata" con atto normativo emanato successivamente al d.l. n. 223/2006 (laddove, se l'intenzione del legislatore fosse stata diversa, il nuovo art. 147 non avrebbe più dovuto menzionare la tariffa notarile).

Oltretutto, opinare diversamente significherebbe fornire una lettura sostanzialmente abrogante del nuovo art. 147, lett. c), l.n., in palese contrasto con il principio di conservazione degli atti normativi **(46)**.

Da rilevare, per concludere sul punto, che i riferimenti all'intenzione del legislatore sono da intendersi - come riconosciuto da dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalenti - non alla volontà del c.d. legislatore storico (argomento c.d. psicologico, al quale non viene riconosciuto alcun rilievo ermeneutico **(47)**), quanto piuttosto all'obiettiva *ratio legis*, e quindi alla relazione sistematica tra le norme dell'ordinamento: con il corollario che risultano assolutamente irrilevanti, ai fini interpretativi in oggetto, le concrete intenzioni "politiche" di coloro che hanno materialmente redatto le disposizioni in esame, in quanto non si siano tradotte in una ratio obiettiva come sopra precisato **(48)**.

Posto, quindi, che non ricorre - riguardo al notariato - la ratio esplicitata dall'art. 2 del d.l. n. 223/2006, la conclusione (motivata, come sopra, anche in relazione ai principi propri della pubblica funzione ed al disposto dell'art. 147, lett. c), della legge notarile) non può che essere nel senso dell'*inapplicabilità* della disciplina ivi contenuta alla tariffa notarile, nella misura in cui quest'ultima remunera la prestazione (funzionale) del notaio pubblico ufficiale, nonché le prestazioni professionali strettamente connesse alla pubblica funzione.

#### 8. L'art. 30 della tariffa notarile.

Occorre, a questo punto, verificare se le conclusioni sopra raggiunte in ordine all'inderogabilità della tariffa notarile siano estensibili alla materia regolata dall'art. 30 del d.m. 27 novembre 2001, che disciplina il compenso per il compimento di determinate "prestazioni professionali", effettuate "oltre la normale indagine giuridica": il raffronto con la previsione del successivo art. 34, comma 2, consente a contrario di individuare l'oggetto del compenso ex art. 30 nelle "*prestazioni professionali strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica*".

Espressione, questa, che - nonostante le oscillazioni dottrinali e giurisprudenziali degli anni scorsi - identifica una categoria di prestazioni ben individuata: si tratta di prestazioni professionali, non rientranti quindi nella funzione di certificazione e nell'attività di "adeguamento obbligatorio" proprie del notaio pubblico ufficiale (la quale ultima è, invece remunerata con onorari: onorario d'atto, di copia autentica, di copia esecutiva, ecc.; e con

---

(46) Sul principio di conservazione degli atti normativi, cfr. in particolare Cons. Stato 29 marzo 2001 n. 4/01, in Foro it., Rep. 2001, voce Legge, n. 50; GUASTINI, L'interpretazione dei documenti normativi, Milano 2004, p. 173 ss. Sull'illegittimità della c.d. interpretazione abrogante, cfr. per tutti TARELLO, L'interpretazione della legge, cit., p. 36 ss.; QUADRI, Dell'applicazione della legge in generale, cit., p. 255.

(47) Cfr., per tutti, SACCO, Le fonti non scritte e l'interpretazione, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino 1999, p. 188 ss.; TARELLO, L'interpretazione della legge, cit., p. 364 ss.; VIOLA-ZACCARIA, Diritto e interpretazione, cit., p. 120 ss., 123, 149 ss., 228, 244 ss.; AARNIO-ALEXY-PECZENIK, I fondamenti del ragionamento giuridico, in L'analisi del ragionamento giuridico, I, a cura di Comanducci e Guastini, cit., p. 174 ss.

(48) A proposito di intenzione del legislatore, non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che la modifica dell'art. 147 l.n. sia stata attuata con decreto legislativo, e quindi da parte del Governo nell'esercizio di un potere che era stato delegato dal Parlamento con una legge - la n. 246/2005 - anteriore alla legge n. 248/2006. Da un lato, infatti, il decreto legislativo è atto avente "forza di legge", costituente cioè fonte primaria al pari della legge, senza che possa ipotizzarsi alcuna subordinazione gerarchica dello stesso rispetto a leggi diverse da quella di delegazione. D'altro lato, l'art. 7 della legge n. 246/2005 ha conferito una delega estremamente ampia, riguardante "il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili", ivi compresi "aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni": a parte la circostanza che la modifica dell'art. 147 rientra certamente in tale ambito, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la delega di "riordino" comprende anche la facoltà di emanare norme abrogative o derogative di disposizioni di legge (cfr. MACCABIANI, La legge delegata, Milano 2005, p. 28 ss.). D'altra parte, non potrebbe neanche ipotizzarsi una revoca parziale ed implicita della delega, per quanto concerne il profilo in esame, ad opera della legge n. 248/2006: ciò sia perché la delega medesima ha incaricato l'esecutivo di coordinare tutta la legislazione vigente in materia di notariato, "senza distinguere le leggi precedenti da quelle successive rispetto al momento della delega" (PALADIN, Le fonti del diritto italiano, cit., p. 205-206), sia in considerazione della circostanza - più volte ricordata - che dall'esame dell'art. 2 del d.l. n. 223/2006 emerge l'attenzione a profili - quali la concorrenza e la libera circolazione dei servizi in ambito comunitario - che non riguardano il notariato, il che fa fondatamente ritenere che lo stesso decreto legge, e la successiva legge n. 248/2006, non si applicano, quantomeno per i profili in esame, ai notai.

*diritti*, aventi essenzialmente funzione di rimborso spese). Deve trattarsi, peraltro, di attività professionali "connesse" con detta pubblica funzione, cui si attaglia la definizione di "*adeguamento facoltativo*": dette attività, pur dirette a far conseguire all'atto gli effetti cui lo stesso è preordinato **(49)**, non devono essere compiute inderogabilmente, e potrebbero quindi non essere poste in essere nella concreta fattispecie dal notaio, in presenza di una dispensa ad opera delle parti. Si tratta, in particolare, dell'*attività di consulenza professionale - eccedente la mera indagine della volontà delle parti* (la quale ultima - prevista dall'art. 47 l.n. come inderogabile - è remunerata con l'onorario d'atto, di cui agli artt. 3 e seguenti della tariffa) - *in materia civilistica, urbanistica, tributaria, ecc.*; e dell'*attività di indagine e ricerca nei pubblici registri* (con particolare riguardo alle c.d. visure ipotecarie e catastali **(50)**). L'art. 30, comma 2, della tariffa notarile prevede un limite massimo di applicazione del relativo compenso (il triplo degli onorari previsti dagli artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 19), evidentemente giustificato in ragione del collegamento della prestazione con la pubblica funzione.

La difficoltà di "standardizzazione", riguardo a prestazioni professionali complesse, ma

soprattutto *la necessità di tener conto, ai fini del relativo compenso, di una serie di fattori a rilevanza "locale"* (costo della prestazione professionale, differenti prassi e consuetudini circa le modalità di esecuzione della prestazione, differenti tenori di vita) hanno indotto il legislatore a riservare la determinazione del compenso ex art. 30 della tariffa notarile ai consigli notarili distrettuali, in una logica quindi di valorizzazione delle autonomie territoriali, che si rivela oggi - nel momento in cui vengono rivalutati, sia a livello nazionale che europeo, le autonomie territoriali ed il principio di sussidiarietà - di sorprendente attualità. L'art. 30, al comma 3, prevede infatti che ciascun consiglio notarile distrettuale "potrà determinare criteri di massima" per l'applicazione del compenso stesso. Previsione, quest'ultima, *perfettamente compatibile anche con il diritto comunitario*, in quanto presuppone la predeterminazione del tetto del compenso ad opera di un decreto ministeriale, ed incide solo su situazioni locali, risultando così inidonea ad alterare la concorrenza a livello comunitario **(51)**.

Il tenore letterale di quest'ultima disposizione ingenera dubbi in ordine al suo effettivo

significato. Cosa significa "*criteri di massima*"? Il consiglio notarile distrettuale può determinare detti criteri in modo elastico, o deve necessariamente fissarli in misura "rigida", sul modello delle altre voci di compenso previste dalla tariffa notarile? Il consiglio distrettuale è obbligato a prevedere i suddetti criteri, o si tratta di una sua mera facoltà? I "*criteri di massima*" così determinati dal consiglio notarile sono inderogabili? E, ammesso che lo siano, tale inderogabilità vale solo nei rapporti interni alla categoria notarile (quindi ai fini deontologici e disciplinari), ovvero anche nei rapporti tra notaio e cliente? Vi è spazio per un "accordo" tra

---

(49) Cass. 18 gennaio 2002 n. 541, in *Vita not.*, 2002, p. 492, ed in *Giust. civ.*, 2002, I, p. 995, distingue - nell'ambito delle prestazioni rese dal notaio - quelle remunerate ai sensi dell'art. 30 t.n. da quelle previste dall'art. 34, comma 2, della medesima tariffa, qualificando queste ultime come quelle "attività che, pur trovando occasione nella stesura dell'atto, non sono necessarie ad assicurarne gli effetti ma perseguono un fine ulteriore e diverso". Cfr. anche, sul punto, BOERO, *La legge notarile commentata*, II, cit., p. 457 ss.

(50) Sulla spettanza dei compensi ex art. 30 t.n. per le visure ipotecarie e catastali, cfr. Cass. 23 luglio 2004 n. 13825, in *Vita not.*, 2004, p. 1724; Cass. 8 novembre 2004 n. 23446, in *Federnotizie*, 2005, p. 55; Cass. 10 ottobre 2005 n. 19673.

(51) App. Milano 19 novembre 2003, in *Riv. not.*, 2004, p. 1008, con nota di CASU, ed in *Federnotizie*, 2004, p. 85. In materia di tariffa notarile, del resto, i rilevanti interessi pubblici connessi all'esercizio della pubblica funzione del notaio giustificano la "disapplicazione" delle norme comunitarie in tema di concorrenza (conclusioni dell'avvocato generale Léger, presentate nella causa Arduino (sentenza della Corte di Giustizia CE in data 19 febbraio 2002, causa C-5/99), paragrafo 91, e dell'avvocato generale Jacobs, presentate nella causa Albany - sentenza della Corte di Giustizia CE 21 settembre 1999, causa C-67/96- paragrafo 184). Non si pone neanche un problema di restrizione della libertà di prestazione dei servizi in ambito comunitario, ex art. 49 del Trattato CE, in quanto tale restrizione si configura ogni qualvolta gli onorari minimi fissati nel tariffario impediscono ai professionisti stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana di fornire in tale Stato servizi legali a prezzi inferiori a tali minimi, anche avendone la possibilità (cfr. le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia CE, M. Poireres Maduro, presentate il 26 gennaio 2006, nella causa C-94/04+C-202/04): per i notai, il principio dell'art. 49 è espressamente derogato, ed un notaio di un altro Stato membro dell'Unione non potrebbe comunque prestare i propri servizi in Italia (cfr., tra l'altro, la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, in G.U.C.E. n. L255 del 30 settembre 2005). A quanto sopra si può aggiungere la relevantissima asimmetria informativa nei rapporti tra il notaio ed i propri clienti, e l'estrema difficoltà da parte di questi ultimi di valutare la qualità della prestazione fornita dal medesimo notaio, cui consegue il rischio concreto che l'eventuale eliminazione dei minimi tariffari dia luogo ad un sensibile peggioramento della qualità della prestazione.

---

notaio e cliente ai fini della determinazione del compenso ex art. 30? E' legittima una determinazione di tali "criteri di massima" da parte del Consiglio nazionale del notariato?

Sembra opportuno, in primo luogo, sgombrare il campo da quest'ultimo dubbio. *Le competenze del Consiglio nazionale del notariato in materia tariffaria sono*

solo quelle tassativamente previste dalla legge: in particolare, l'articolo unico della legge 4 marzo 1973, n. 41, dispone che la tariffa degli onorari, diritti e compensi spettanti ai notai, ed i criteri per il rimborso delle spese, "sono stabiliti con deliberazione del Consiglio nazionale del notariato, approvata con decreto del Ministero per la grazia e giustizia". Il Consiglio nazionale può, quindi, soltanto elaborare la proposta di tariffa, che viene poi approvata con decreto ministeriale (avente natura di regolamento **(52)**). In difetto, peraltro, di disposizioni di legge, o della medesima tariffa, che attribuiscono al Consiglio nazionale ulteriori attribuzioni, i "criteri di massima" per l'applicazione dell'art. 30 della tariffa non possono che essere determinati dai consigli distrettuali. Eventuali interpretazioni "autentiche" della tariffa da parte del medesimo Consiglio nazionale, certamente rientranti nelle sue competenze istituzionali (art. 2, lett. a), della legge 3 agosto 1949, n. 577), e comunque autorevoli in considerazione dell'organo da cui provengono, non hanno peraltro valore vincolante. L'eventuale delibera del Consiglio nazionale del notariato che avesse per oggetto la determinazione dei suddetti criteri sarebbe quindi affetta da vizio di illegittimità, per carenza di potere.

Quanto alla concreta determinazione dei "criteri di massima", non avendo la tariffa stabilito alcuna limitazione, gli stessi possono essere stabiliti dal consiglio notarile distrettuale con varie, possibili modalità: può prevedersi, certamente, l'applicazione di un compenso in misura "rigida" (soluzione, questa, certamente auspicabile al fine di evitare incertezze applicative e garantire l'uniformità dell'applicazione della tariffa per prestazioni analoghe), ma può anche adottarsi un criterio maggiormente elastico, laddove ritenuto opportuno in relazione a determinate prestazioni (salva, ovviamente, la necessità di una congrua motivazione del relativo atto amministrativo adottato dal medesimo consiglio distrettuale). Stante l'utilizzo del termine "potrà", contenuto nell'art. 30, comma 3, non è neanche da escludersi che il consiglio notarile ritenga di non determinare i suddetti "criteri di massima", o si renda inerte sul punto: in tal caso, *in assenza di una determinazione consiliare di massima, ed impregiudicata in questa sede ogni valutazione circa la legittimità di tale inerzia, il compenso in oggetto dovrà essere determinato nel caso concreto "in relazione all'opera svolta"* (art. 30, comma 2, t.n.), tenendo quindi conto dell'importanza e della complessità della prestazione, e del principio costituzionale che impone di assicurare al professionista, come ad ogni altro lavoratore, la giusta retribuzione **(53)**. Non si ravvisa, quindi, neanche in questo caso un vuoto normativo, tale da consentire l'applicazione della disciplina ex art. 2233 c.c., ma piuttosto un profilo di "discrezionalità tecnica" nella determinazione del compenso, cui dovrà far riferimento sia il consiglio notarile, eventualmente richiesto in sede conciliativa (ex art. 93, comma 1, n. 5, l.n.), sia il giudice in caso di controversia.

Nel caso, invece, in cui il consiglio distrettuale abbia provveduto alla determinazione dei criteri di massima, questi ultimi devono ritenersi inderogabili, sulla base delle stesse motivazioni che fondano la generale inderogabilità della tariffa notarile (tenuto conto, altresì, del collegamento delle prestazioni remunerate ex art. 30 con la pubblica funzione). Tale inderogabilità deve ritenersi sancita in correlazione ad un interesse di natura generale, non riferibile quindi esclusivamente alla categoria notarile, ravvisabile nell'esigenza di corretto funzionamento dell'istituzione notarile e della pubblica funzione esercitata dai notai.

Taluno, in verità, ha dubitato dell'inderogabilità di cui si discorre con riguardo al compenso ex art. 30 t.n., alla luce dell'espressione "criteri di massima", che letteralmente non sembrerebbe richiamare un profilo di imperatività **(54)**. Si tratta peraltro di dubbio infondato, in quanto l'espressione normativa si giustifica alla luce di altre considerazioni: si è visto che l'art. 30 t.n.

---

(52) BOERO, La legge notarile commentata, II, cit., p. 449-450.

(53) Per Cass. 24 settembre 1994 n. 7858, in Foro it., Rep. 1994, voce Professioni intellettuali, n. 86, in "in materia di prestazione d'opera intellettuale, il diritto del professionista ad un giusto compenso (art. 2233 c.c.) ricollegandosi alle regole fondamentali scaturenti dalla carta costituzionale e dai principi generali dell'ordinamento, costituisce un principio regolatore della materia o, in altri termini, una regola essenziale e fondamentale della disciplina giuridica del rapporto".

(54) BOERO, La legge notarile commentata, II, cit., p. 458, e p. 461 (ove anche riferimenti di dottrina e giurisprudenza in vario senso).

---

remunera prestazioni professionali che, pur connesse alla pubblica funzione, non sono tuttavia necessariamente presenti (il notaio, ad esempio, potrebbe essere dispensato dai propri clienti all'obbligo di consulenza fiscale, o degli accertamenti ipocatastali): in tal caso è evidente che il compenso relativo a quelle attività non sarebbe dovuto. Per altro verso, la prestazione professionale potrebbe rivelarsi di difficoltà eccezionale, o comunque superiore a quella normale, tale quindi da legittimare la percezione di un compenso in misura maggiore. Ecco che, allora, i "criteri di massima" determinati dai consigli distrettuali avranno ad oggetto la remunerazione delle prestazioni individuate secondo presunzioni, per l'appunto, "di massima", che tengono conto dell'ordinaria diligenza cui il notaio è tenuto (ex art. 1176, comma 2, c.c., nonché sulla base delle regole di deontologia

professionale e dei protocolli di qualità della prestazione notarile); e tengono conto dell'ordinario contenuto della prestazione notarile, e quindi della difficoltà media da affrontarsi in relazione a ciascuna tipologia di atti. Ricorrendo una diversa connotazione della prestazione nel caso concreto, i criteri "di massima" non potranno, evidentemente, come tali trovare applicazione, e potranno (motivatamente) essere derogati ad opera del singolo notaio.

Appare quindi evidente il significato dell'espressione "di massima", contenuto nell'art. 30, comma 3, t.n.: il consiglio notarile, determinando anticipatamente l'importo dei compensi dovuti ai notai, non può che tener conto dell'id quod plerumque accidit, vale a dire della "prestazione normale" del notaio, quella eseguita con "diligenza media" ed in presenza di una "difficoltà media" della prestazione. Laddove ricorrano, invece, ragioni di minore o maggiore complessità della prestazione suddetta, ma solo in tal caso, il notaio sarà legittimato a discostarsi dai "criteri di massima", sempre all'interno del range fissato tra i minimi e massimi risultanti dal decreto ministeriale di approvazione della tariffa.

Da quanto sopra consegue che, in presenza di una determinazione in misura "rigida" dei criteri di massima per l'applicazione dell'art. 30 da parte dei consigli distrettuali, ed in assenza di circostanze eccezionali che incidano, come detto, sulla configurazione della prestazione dovuta, non vi è spazio alcuno per la contrattazione del compenso tra notaio e cliente: l'art. 2233, comma 1, c.c., è qui derogato dalle previsioni speciali della legislazione notarile, e non ha modo di operare (circostanza, quest'ultima, confermata dal fatto che lo stesso art. 2233 c.c. è espressamente richiamato dal solo art. 34, comma 2, t.n., che si riferisce alle prestazioni professionali non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica).

Per ciò che concerne, specificamente, il compenso ex art. 30 t.n., il nuovo testo dell'art. 147 L.N. fornisce un ulteriore, decisivo contributo al fine di giustificarne l'inderogabilità (una volta che il relativo livello sia stato fissato dal consiglio notarile distrettuale): infatti, mentre il vecchio testo dell'art. 147 sanzionava disciplinarmente unicamente la riduzione di "onorari" e "diritti", il nuovo testo, introdotto dal d. lgs. n. 249/2006, contiene una rilevantissima novità, qualificando espressamente come illecito disciplinare anche la riduzione dei "compensi": aggiunta, questa, evidentemente non priva di significato, e la cui svalutazione equivarrebbe ad una interpretatio abrogans dell'innovazione normativa, contraria a qualsiasi canone ermeneutico. Ne consegue che il notaio - salvo che ricorra un giustificato motivo in relazione alla maggiore o minore complessità della prestazione nel caso concreto - non può ridurre il compenso di cui all'art. 30, rispetto ai livelli individuati in base ai "criteri di massima" fissati dal proprio consiglio notarile distrettuale; da cui l'illiceità dell'accordo (contrattazione) con il cliente in ordine al medesimo compenso ex art. 30.

#### *9. Conclusioni in ordine all'inderogabilità della tariffa notarile.*

L'art. 147, lett. c), L.N. fornisce un decisivo appiglio formale e letterale al fine di dimostrare, incontrovertibilmente, sia la sopravvivenza del principio di nderogabilità della tariffa notarile, sia l'applicabilità di tale principio allo specifico compenso ex art. 30 (oltre che ad onorari e diritti). A tale conclusione, peraltro, si sarebbe giunti anche a prescindere dalla sua emanazione per ragioni sostanziali - di ordine sistematico ed assiologico - in considerazione della più volte ricordata specialità della professione notarile.

La tariffa notarile distingue "onorari" (che remunerano la pubblica funzione), "diritti" (anch'essi collegati all'attività funzionale: scritturato, diritti di presentazione, ecc.) e "compensi" (questi ultimi a loro volta da distinguersi tra quelli relativi alle prestazioni "strettamente connesse alla pubblica funzione", ex art. 30 t.n., e quelli privi di tale rapporto di connessione, ex art. 34 t.n. (55)). L'art. 147, lett. c), della legge notarile estende il principio di nderogabilità a tutte le voci del complesso complessivo del notaio connesse alla pubblica funzione; proprio quest'ultimo profilo giustifica, per pacifica giurisprudenza, l'inderogabilità delle relative voci di tariffa, anche in connessione con l'esigenza di assicurare (non solo e non tanto la qualità della prestazione professionale, quanto) l'incorruttibilità del pubblico ufficiale, oltre alla imparzialità dello stesso (applicazione di identici compensi in presenza dei medesimi presupposti). Ecco, quindi, che la specialità della materia giustifica la perdurante nderogabilità della tariffa notarile (che è tariffa "rigida" proprio in connessione ai suddetti aspetti), salvo che per le "prestazioni libero professionali" in senso stretto non strettamente connesse alla pubblica funzione, quali disciplinate dall'art. 34 t.n. Si tratta, del resto, dell'unica interpretazione delle vigenti disposizioni coerente con le finalità della tariffa notarile, e che consente di evitare i dubbi di incostituzionalità che, altrimenti, inevitabilmente sorgerebbero, anche per difetto di ragionevolezza di una ipotetica lettura che estendesse il principio dell'"accordo" con il cliente anche alla remunerazione dell'attività funzionale del notaio. Senza trascurare il disposto dell'art. 28, ultimo comma, della legge notarile, che consente al notaio di rifiutare il ricevimento dell'atto se non è preventivamente depositato presso di lui l'importo delle spese e dei compensi dovutigli: nell'ipotesi in cui sorgesse disaccordo tra notaio e cliente in ordine al compenso, dovrebbe ritenersi che lo stesso notaio potrebbe rifiutare di prestare il proprio ministero in numero amplissimo di casi, con un grave vulnus al principio dell'obbligatorietà dell'ufficio notarile.

Conseguentemente, perdura l'inderogabilità della tariffa notarile riguardo agli "onorari", ai "diritti", ma anche ai "compensi" previsti dall'art. 30 della tariffa

medesima. L'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 223/2006 si applica quindi esclusivamente ai compensi dovuti al notaio ai sensi dell'art. 34, comma 2, della tariffa notarile: quei compensi, cioè, che remunerano prestazioni "non strettamente connesse alla pubblica funzione": riguardo ai quali, come del resto era già desumibile dal rinvio all'art. 2233 c.c., non opera il principio di inderogabilità, né la logica "rigida" che presiede alle altre voci tariffarie. Interpretazione, questa, coerente con la riconosciuta inapplicabilità al notaio-pubblico ufficiale della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi (e quindi di concorrenza) nel territorio dell'Unione europea, principi alla cui attuazione tende, per espressa previsione normativa, l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 223/2006.

In conclusione, quindi:

- anche a seguito dell'emanazione del d.l. n. 223/2006, ed alla luce dell'art. 147, lett. c), L.N., come modificato dall'art. 30 del d. lgs. n. 249/2006, la tariffa notarile è da ritenersi rigida ed inderogabile nella parte in cui remunera prestazioni funzionali, e prestazioni professionali strettamente connesse alla pubblica funzione; un eventuale accordo tra notaio e cliente in deroga a tali compensi rigidamente prefissati sarebbe nullo per violazione di norme di ordine pubblico, ed esporrebbe il notaio a responsabilità disciplinare ai sensi del suddetto art. 147, lett. c), della legge notarile;

- i consigli notarili distrettuali sono gli unici competenti a stabilire i criteri di massima per l'applicazione dell'art. 30 della tariffa notarile; in presenza di tabelle di calcolo, da chiunque predisposte sulla base della vigente tariffa notarile, che indichino un minimo ed un massimo di compenso dovuto, l'oscillazione tra i due importi non potrà essere determinata da un accordo tra notaio e cliente, ma richiederà la determinazione di criteri di massima da parte dei singoli consigli notarili distrettuali; ovvero, in mancanza di tale determinazione, si applicherà il principio generale secondo cui il compenso ex art. 30 deve essere determinato in relazione all'opera svolta nel caso concreto, secondo un criterio di discrezionalità tecnica cui dovrà far riferimento sia lo stesso consiglio notarile, eventualmente richiesto in sede conciliativa (ex art. 93, comma 1, n. 5, l.n.), sia il giudice in caso di controversia (anche in base all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 223/2006);

---

(55) A proposito del compenso ex art. 34, comma 1, della tariffa notarile, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "lo svolgimento di prestazioni professionali «non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica notarile», tali da legittimare, ex art. 34 d.m. 30 novembre 1980 e 2233 c.c., un autonomo e separato compenso rispetto a quello già ricevuto per la propria prestazione professionale, non possono essere ritenute, sic et simpliciter, tutte quelle diverse dalla materiale redazione del rogito, consistendo, per converso, in attività che, pur trovando occasione nella stesura dell'atto, non sono necessarie ad assicurarne gli effetti ma perseguono un fine ulteriore e diverso": Cass. 18 gennaio 2002 n. 541, in Giust. civ., 2002, I, p. 995, ed in Vita not., 2002, p. 492.

---

- il nuovo testo dell'art. 147, lett. c), L.N. - enumerando distintamente i "compensi" accanto agli "onorari" e "diritti", a differenza del vecchio testo - dimostra inequivocabilmente l'inderogabilità del compenso ex art. 30 t.n., così come determinato dai consigli notarili distrettuali, e quindi l'illiceità della relativa riduzione sub specie di illecita concorrenza;

- i criteri di massima, una volta determinati dai consigli distrettuali, individuano un compenso inderogabile, senza alcuno spazio di manovra da parte del singolo notaio per la conclusione di accordi con i propri clienti in senso difforme, salva una diversa (ma non arbitraria) determinazione del compenso nel caso concreto in base alle eventuali diverse caratteristiche di complessità della specifica prestazione rispetto alle "situazioni ordinarie" contemplate nei criteri consiliari.

Gaetano Petrelli

Chiuso in redazione il 15 novembre 2006

[\[Indietro\]](#)

